



CENTRO
PER LA VITA
DI OSTIA

FIGLI

PERCORSO E PERCORSI



Guida all'adozione e all'affidamento



CD allegato: Enti Autorizzati all'adozione internazionale con sede a Roma e Paesi in cui operano

FIGLI... PERCORSO E PERCORSI

Guida all'adozione e all'affidamento

revisione anno 2016

PERCHÉ QUESTA GUIDA

*Francesca Trova**

Lavorando da circa 20 anni nei Servizi, in particolare nell'area minori e famiglia e occupandomi fin dall'inizio del mio percorso professionale di tematiche minorili, di storie di vita familiare, ma soprattutto di genitorialità, non è stato difficile per me accogliere con entusiasmo l'invito dell'Associazione Centro per la Vita di Ostia a collaborare, insieme alle mie stimatissime collaboratrici e colleghe, alla stesura di questa Guida sull'adozione e l'affidamento familiare.

Il pensiero che spesso mi ha attraversato in questi anni è sempre stato quello di dare per scontato che le persone "sappiano" o "conoscano abbastanza" queste tematiche. Per esempio, tanto per rimanere nell'ambito che a noi qui interessa: cosa fare per avere un bambino in affidamento o per adottare un bambino in stato di abbandono.

Invece mi sono accorta più volte che così non è, nonostante ci sia oggi un network comunicativo che favorisce quanto meno l'informazione. Pensiamo ai vari mass media, alle trasmissioni televisive o radiofoniche dedicate, ai vari siti internet o semplicemente alla molta letteratura che affronta queste tematiche.

Eppure le persone si trovano spesso in difficoltà già solo a capire come funzionano i percorsi da intraprendere, gli uffici da contattare, le istituzioni giuste e via dicendo. Oppure, scopriamo che affrontano talune questioni percorrendo strade molto tortuose. Questo, ma non solo questo, è il motivo che mi ha convinta ad appoggiare l'idea di una Guida.

La scelta di affrontare temi così importanti e delicati quali l'adozione e l'affidamento familiare nasce dalla sensibilità di noi tutti, sostenitori di questa iniziativa, perché riteniamo che questi istituti rappresentino ancora oggi un ambito forse ancora troppo poco affrontato e compreso pienamente.

Non è una novità infatti che sia la scelta dell'adozione sia quella dell'affidamento familiare è qualcosa che appare riservata solo ad una "nicchia" di popolazione, magari più sensibile rispetto a tali tematiche, ma non per questo preparata ad affrontare in maniera consapevole l'una o l'altra scelta. Il più delle volte tali ambiti vengono approcciati da persone non del tutto informate, con una conoscenza scarsa o inadeguata e con un atteggiamento a volte superficiale. Lo scopo, quindi, di questa Guida vuole essere proprio quello di fornire a chi è interessato al tema dell'adozione e dell'affidamento una panoramica esplicativa di tali istituti soprattutto per quanto riguarda le procedure previste dalla normativa vigente e al contempo vuole essere uno strumento agile e di semplice lettura a portata di tutti coloro che si avvicinano per la prima volta a questi argomenti.

Adottare un bambino o avere un bambino in affidamento non è sicuramente la stessa cosa e spesso le famiglie o le coppie che si avvicinano, anche solo per curiosità a tali scelte, non sono adeguatamente informate su cosa fare per accogliere un bambino in

difficoltà o in abbandono, o che cosa significa veramente “accogliere” un bambino diverso da noi, magari solo perché proviene da un altro Paese.

L'invito che rivolgo a quelle famiglie o coppie che avranno voglia di imbarcarsi in questa bellissima avventura, che si chiami Adozione o Affidamento familiare, è quello di “affidarsi” a persone competenti o a cercare l'informazione più corretta possibile.

I Servizi Sociali o le Associazioni impegnate sia sull'adozione che sull'affidamento rappresentano il “luogo” più adeguato per essere accompagnati in quel meraviglioso viaggio che si chiama accogliere un bambino che ha bisogno di una famiglia tutta per lui: “riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d'amore e di comprensione” (convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, L'Aja 29 maggio 1993).

Noi tutti, nel partecipare alla stesura di questa Guida, abbiamo pensato e crediamo che tale strumento possa aiutare a cominciare con il “piede giusto”.

**P.O. Responsabile Minori Autorità Giudiziaria*

U.O.S.E.C.S. Roma Capitale Municipio 13 (attualmente 10)

CONOSCERE PER AMARE

*don Francesco De Donno**

Il Centro per la Vita di Ostia, in collaborazione con i Servizi Sociali del Municipio Roma 10, offre alle famiglie questa “guida all'adozione e all'affidamento” consapevole di venire incontro a tanti desideri di accoglienza generosa e amorevole.

Con la fiducia che nutriamo negli strumenti della comunicazione speriamo di aver costruito un “ponte” su cui possano passare numerose famiglie, perché siano messe in condizione di raggiungere più facilmente luoghi e persone che attendono il loro incontro. Si vuole, in tal modo, evitare sia la confusione del ‘sentito dire’, sia la fretta del ‘tutto e subito’. Leggere insieme, in famiglia, questa guida costituisce già un significativo inizio di manifestazione di intesa e di volontà che poi concretamente troverà le strade più adatte per esprimersi.

Forse già adesso, semplicemente nella mente e nel cuore, avendo questo libro tra le mani, inizia per voi la bella avventura di una potenziale famiglia adottiva o affidataria, nell'attesa di poter un giorno anche ‘allargare le braccia’ per accogliere una giovane vita che ha bisogno soltanto di essere accompagnata e sostenuta con la forza dell'amore!

**Presidente Centro per la Vita di Ostia*

MATERNITÀ E PATERNITÀ... PERCORSO E PERCORSI

Flora Tramontana*

Le due bambine giocavano insieme sulla spiaggia in un caldo giorno di luglio. Giulia, vedendo la mamma avvicinarsi con il suo bel pancione, rivolta alla cuginetta disse con voce gioiosa: "Presto avrò un fratellino, ora è ancora nella pancia della mamma ma quando sarà pronto per uscire potrò tenerlo in braccio".

Francesca, senza pensarci troppo, rispose con trasporto: "Anche io avrò un fratellino, è stato nella pancia di un'altra mamma che non ha potuto tenerlo con sé, quando sarà pronto gli angeli custodi che si stanno prendendo cura di lui ci chiameranno e noi andremo a prenderlo per portarlo nella nostra casa".

Giulia e Francesca sanno per esperienza che mamma e papà le amano incondizionatamente coccolandole, proteggendole, educandole, dando loro con attenzione continua ciò di cui hanno bisogno quotidianamente, capiscono perciò istintivamente, senza bisogno di tante spiegazioni, che chi fa queste cose è genitore e che se ci si prende cura così di un altro bambino, questo è "figlio" anche se non è stato nella "pancia" della mamma.

Essere genitori significa sempre attendere con trepidazione, essere accoglienti, affettuosi, sostenere, educare e donarsi gratuitamente senza nulla chiedere in cambio, ma i percorsi per diventarlo possono essere diversi, spesso complessi ma sempre ricchi di umanità anche se con un supplemento di speranza, pazienza e perseveranza. L'adozione è uno di questi modi alternativi di diventare mamma e papà, figlio e figlia. Richiede un grande cambiamento di mentalità senza il quale il percorso non può nemmeno iniziare: non si è genitori solo quando c'è un legame di sangue, ma anche per una scelta personale e di coppia, oltre che per un patto sociale che sancisce lo stato giuridico di figlio e figlia a tutti gli effetti.

Anche con l'affidamento familiare ci si può prendere cura di un minore al modo di un genitore ed essere tale anche solo per un tempo determinato, fino al momento in cui la sua famiglia non abbia superato le difficoltà che ne hanno richiesto l'allontanamento. In questo caso, infatti, il minore mantiene i legami affettivi e legali con i genitori naturali e quelli affidatari sanno che dovrà tornare nella sua famiglia. Profondamente diversi nel percorso e negli effetti giuridici, ambedue hanno a cuore il diritto di ogni minore ad avere un "nido" in cui crescere ed essere educato e richiamano, ciascuno a suo modo, la capacità di accogliere senza pregiudizi un'altra persona portatrice di diritti e bisogni ineludibili e necessari per un sano equilibrio psicofisico.

Vogliamo dunque iniziare il viaggio nel mondo dell'adozione e dell'affidamento, con la convinzione che, prima di essere istituti regolamentati da una specifica normativa, sono azioni di amore e di giustizia, da sempre custodite nei nostri cuori naturalmente orientati verso quei minori altrimenti privati dei loro diritti.

I percorsi cui sono chiamati gli aspiranti genitori aprono all'impegno, alla consapevolezza delle scelte, al loro valore sociale oltre che personale e ad una idea nuova di essere genitore che non supera quella tradizionale ma la amplia e la arricchisce di nuovi significati.

** Ex Direttore Centro per la Vita di Ostia*

ADOZIONE

Mentre giocavano, l'amichetta chiese:

"Lo sai che tu sei stata adottata?"

Francesca rimase in silenzio.

Tornata a casa, la mamma,

che aveva sentito senza intervenire,

preoccupata che la figlia potesse nascondere un qualche disagio,

domandò: "Lo sai cosa significa essere adottata?"

Francesca questa volta senza esitazione, rispose:

"Certo mamma, essere adottata vuol dire essere felice".



Questa sezione è stata curata dall'équipe di lavoro formata da Isabella Minerva e Flora Tramontana (per il Centro per la Vita di Ostia) e da Francesca Trova, Monica Pellegrini, Antonella Sebastianelli, Nella Rizzo, Patrizia Carboni e Barbara Monopoli (per i Servizi Sociali del Municipio 10 di Roma Capitale).

Le fonti utilizzate sono state fornite dal Servizio Sociale Municipio Roma 10 – Il Liv. GIL Minori e Famiglia - e tratte dalla normativa vigente oltre che dai libri e siti menzionati nella bibliografia.

Normativa

L'adozione è un istituto giuridico atto a garantire, ad un minore in grave stato di abbandono o di maltrattamento, il diritto a vivere serenamente all'interno di una famiglia diversa da quella biologica. L'art. 27 della L. 4 maggio 1983 n. 184, dispone che "l'adozione fa assumere al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome".

I principali riferimenti normativi per l'istituto dell'adozione si ritrovano nella L. del 4 maggio 1983 n. 184, nella L. del 31 dicembre 1998 n. 476, nella L. del 28 marzo 2001 n. 149 e nella L. del 19 ottobre 2015, n. 173.

La normativa del 1998, che ha anche istituito la Commissione Adozioni Internazionali (C.A.I.), ha riformato interamente la normativa per le adozioni internazionali ed è il frutto della ratifica in Italia della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali.

La L. 149/2001, intitolata "Diritto del minore ad una famiglia", ha modificato il precedente sistema relativo alle adozioni riconoscendo prioritario il diritto del minore a crescere in una famiglia capace di svilupparne appieno le potenzialità ed aspirazioni rispetto alla tutela del desiderio di genitorialità dei coniugi. La L. del 19 ottobre 2015, n. 173 "modifiche alla legge del 4 maggio 1983 n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento", sancisce che, se "durante un prolungato periodo di affidamento" il minore è dichiarato adottabile, e la famiglia affidataria ha i requisiti richiesti ed è disponibile ad adottarlo, il tribunale "tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria".

La Convenzione fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 ed anche la L. 476/98 hanno stabilito il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, avente come scopo fondamentale il miglior interesse del minore e il rispetto dei suoi diritti fondamentali, in modo da privilegiare le possibili soluzioni alternative all'adozione internazionale nel Paese di origine.

Tra le normative cui occorre far riferimento ci sono, naturalmente, anche quelle del Paese di provenienza del bambino ed eventuali convenzioni specifiche in materia tra i due Paesi.

Lo Stato estero potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge italiana.

Presupposti e finalità

Perché un minore possa essere adottato è necessario che la situazione in cui si trova sia tale da compromettere il suo sviluppo psicofisico. L'art. 7 della legge sulle adozioni, come modificato dalla L. n. 149 del 2001, stabilisce che sia nella condizione di stato di abbandono e che il Tribunale per i Minorenni abbia dichiarato lo stato di adottabilità. L'adozione si configura, dunque, quale estremo rimedio a fronte di un situazione irreparabile di abbandono in cui versa il minore.

Se, al contrario, la situazione di abbandono è temporanea o reversibile, la legge prevede forme di intervento quali misure di sostegno per la famiglia d'origine o l'affidamento. L'impianto normativo ha come obiettivo prioritario il diritto del minore a vivere nella propria famiglia e solo qualora ciò non sia possibile, prevede la possibilità che questo diritto si realizzi in un'altra famiglia idonea e capace di fornirgli tutto l'amore e le cure di cui ha bisogno. La recente L.173/2015 rafforza la centralità del minore e dei suoi diritti stabilendo che il Tribunale dei Minorenni, qualora venga pronunciato lo stato di adottabilità nel corso di un affidamento familiare e i genitori affidatari presentino la domanda di adozione, consideri fondamentale il significativo legame affettivo esistente tra questi e il minore.

Accoglienza

Accogliere un figlio adottivo significa preparare nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per la sua accoglienza. Un bambino o una bambina generati da altri, sono portatori di una storia propria che deve continuare con i nuovi genitori, con i quali formeranno una vera famiglia, come una seconda possibilità di vita.

Solo partendo dal desiderio di avere un figlio e costruendovi sopra un percorso personale e di coppia che sia di vera accoglienza si può iniziare correttamente la strada dell'adozione. L'adozione è accoglienza di una "persona" con tutta la sua storia e nel pieno rispetto della sua identità culturale e sociale.

L'aspetto sociale dell'adozione

L'Istituto dell'adozione rimane poco conosciuto e alquanto frainteso anche se negli ultimi anni si sta sviluppando ed è, dunque, più frequente che nel passato.

Spesso i coniugi che vi si avvicinano, si sentono missionari che aiutano un bambino abbandonato e deprivato di un nido in cui crescere; altre volte lo vivono come una risposta problematica alla propria sterilità e come "scelta privata", spesso anche dolorosa.

Sicuramente l'idea di adozione, alimentata dalla cultura dell'accoglienza dell'ambiente in cui si vive, nasce nel privato della coppia ma, per divenire percorso fino a concretizzarsi in adozione reale, ha bisogno di scoprire la sua dimensione sociale. La famiglia, infatti, anche quando è una famiglia adottiva, è parte della società in cui vive, si muove in essa in una continua e reciproca influenza. Il percorso dell'adozione si articola tra due poli tra loro complementari: da una parte il movimento della coppia verso il bambino in stato di abbandono, dall'altra l'approfondimento degli aspetti normativi e la partecipazione attiva all'indagine psico-sociale (iter valutativo).

L'adozione è dunque un evento che si inserisce in una dimensione sociale. Di seguito riportiamo alcuni passi del libro "Prepararsi all'adozione", di Paradiso Loredana che bene rendono ciò che questo significa:

"le coppie che intendono adottare un bambino, infatti, sono chiamate a rendere pubblico il proprio desiderio di accogliere un bambino e di diventare genitori". (Paradiso, pag. 56, 2015).

“L’incontro con la dimensione sociale dell’adozione è l’evento critico della fase sociale, poiché sollecita la coppia ad attivarsi nei diversi momenti del percorso di avvicinamento all’adozione: la preparazione della dichiarazione di disponibilità, la collaborazione nella fase dell’indagine psico-sociale, la scelta del tipo di adozione. Le modalità con cui la coppia affronta questo momento incidono sul clima familiare e sul percorso d’elaborazione della scelta adottiva. La coppia, infatti, può percepire ansia all’idea d’incontrare i soggetti preposti alla valutazione, timore rispetto all’esito del percorso, dubbi circa la propria immagine”. (Paradiso, 2015). “Confrontarsi con il valore sociale e culturale della scelta adottiva e interrogarsi sul significato della scelta adottiva non solo dal punto di vista personale e soggettivo, ma anche sociale. L’incontro con la dimensione sociale dell’adozione permette alla coppia di riconsiderarne l’immagine e di prendere atto del significato e del valore di questa scelta. In questo momento, la coppia è chiamata a confrontarsi con le idee che aveva maturato sull’adozione”. (Paradiso, pag.216, 2015)

“Il compito principale della coppia, in questo momento del percorso adottivo, è di raggiungere un equilibrio tra immagine personale di adozione e caratteristiche sociali di questo istituto, in modo da avvicinarsi a questa scelta, consapevoli delle responsabilità e delle specificità che questa comporta”. (Paradiso, pag.194, 2002).

LE DIVERSE TIPOLOGIE

La L. 4 maggio 1983 n. 184, prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno stato estero (adozione internazionale) aderente alla Convenzione De L'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale oppure in un paese col quale l'Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione.

Gli aspiranti possono dare disponibilità sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale per un paese straniero specifico. Generalmente, al verificarsi di un abbinamento coppia-minore in una delle due distinte procedure (nazionale o internazionale) viene sospesa l'altra ma, in alcuni casi, il Tribunale per i Minorenni di competenza potrebbe anche permettere alla coppia di concludere l'adozione con entrambe le procedure, qualora vengano proposti ed accettati dalla coppia due distinti abbinamenti. Le coppie italiane che decidono di dare la propria disponibilità ad un'adozione, sia nazionale che internazionale, devono seguire un percorso pressoché identico fino al momento dell'accertamento dei requisiti.

Adozione nazionale

Parliamo di adozione nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un Tribunale per i Minorenni del territorio italiano. Il termine nazionale non fa quindi riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del minore, ma solo al fatto che l'autorità competente è quella italiana in quanto l'adottabilità del bambino viene riscontrata nel territorio nazionale. Le coppie che intendono optare per questa strada devono dare la propria disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni di residenza competente ed eventualmente anche presso altri Tribunali per i Minorenni che potranno effettuare ulteriori colloqui e verifiche.

A volte l'adozione nazionale prevede il rischio giuridico e alla coppia viene richiesto un parere riguardo alla propria posizione verso tale eventualità.

Si tratta della possibilità che il minore ritorni alla famiglia di origine (oppure ai parenti sino al 4° grado) durante un periodo di collocamento provvisorio definito dal Tribunale, generalmente della durata di un anno. In questo periodo il bambino, per il quale non è ancora stato concluso l'iter di adottabilità, viene provvisoriamente assegnato alla famiglia adottiva con affidamento preadottivo.

Se un minore viene dichiarato adottabile con rischio giuridico, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, i parenti fino al 4° grado possono impugnare il provvedimento alla Corte di Appello. Entro 30 giorni dalla notifica della sentenza della Corte di Appello potranno presentare ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione. In questo caso, i tempi del rischio giuridico rischiano di allungarsi notevolmente dipendendo anche dalla magistratura ordinaria.

Durante il periodo di collocamento provvisorio il Tribunale nomina un Tutore, presso il quale il minore avrà residenza. Questi non potrà recarsi all'estero e le vaccinazioni di legge devono essere comunicate al Tutore per le iscrizioni presso la competente ASL.

Adozione internazionale

L'adozione internazionale è l'adozione di un minore il cui stato di abbandono e di adottabilità sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero. La procedura di adozione avviene, almeno in parte, davanti alle autorità del Paese stesso. L'adozione internazionale prevede un percorso più articolato e per molti versi anche più ricco di quello nazionale. Tale tipologia di adozione, infatti, permette di accogliere a far parte integrante della propria famiglia bambini di altri Paesi, con lingua, cultura e tradizioni diverse. È un viaggio reale ed emozionale che ha come meta l'incontro con il bambino da adottare. Non si tratta solo di salire a bordo di un aereo, ma di fare un viaggio anche all'interno delle proprie emozioni, ansie, timori ed aspettative.

Perché l'adozione internazionale possa essere efficace in Italia è necessario seguire le procedure stabilite dalle leggi italiane e internazionali, altrimenti non sarà ritenuta valida e il bambino non potrà nemmeno entrare nel nostro Paese. Per di più, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione può costituire un reato.

Queste disposizioni possono sembrare eccessive, ma sono necessarie per garantire ai bambini abbandonati ed ai loro futuri genitori adottivi un'adozione legalmente corretta e rispettosa dei diritti di tutti i protagonisti.

A causa del numero esiguo di minori adottabili in Italia rispetto alle domande di adozione, quella internazionale è in costante aumento non solo nel nostro ma in tutti i Paesi economicamente sviluppati: il miglioramento delle condizioni socio-economiche ha avuto infatti come conseguenza la riduzione del numero dei bambini abbandonati, mentre il calo delle nascite ha fatto aumentare le richieste di adozione. La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, è il principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto ed emanato la L. del 31 dicembre 1998 n. 476, le cui norme hanno modificato la L. 4 maggio 1983 n. 184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale.

Come già detto, lo spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale: l'adozione deve cioè essere l'ultima strada da percorrere per realizzare l'interesse di un bambino, quando non ci sia stata la possibilità di aiutarlo all'interno della propria famiglia (ove vi sia) e del proprio paese di origine.

L'adozione internazionale ha quindi una grande valenza civile ed è uno strumento per arricchire l'aspetto multiculturale e multirazziale della nostra moderna società. Essa, inoltre, costituisce anche un tipo di scelta solidaristica nei confronti dell'infanzia abbandonata nei paesi più poveri. Ma non è l'unico, poiché la legge italiana prevede che gli Enti autorizzati a svolgere le pratiche di adozione internazionale si occupino concretamente anche di altri progetti di aiuto e sostegno all'infanzia nei paesi esteri in cui operano.

Adozione in casi particolari (ex Art. 44 L. 184/83)

L'adozione in casi particolari è disciplinata dall'ex art. 44 della L. 184/83, così come modificato dall'art. 25 della L. 149 del 2001.

Non dà vita alla costituzione di un rapporto di filiazione legittima, che si sostituisce a quello che originariamente univa il minore con i propri genitori di sangue, ma, piuttosto, instaura un rapporto di filiazione adottiva che si affianca, aggiungendosi, a quello originario ed ha come finalità quella di assicurare assistenza morale e materiale al minore che ne sia sprovvisto o per il quale non vi sia piena tutela.

Tale tipo di adozione è consentita a favore dei minori che non siano in stato di adottabilità. In questo caso comunque, il Tribunale per i Minorenni deve accertare che l'adozione particolare risponda all'interesse del minore.

Una delle motivazioni può essere, ad esempio, che sia preferibile salvaguardare un rapporto affettivo già in atto anziché instaurare un'adozione con una coppia sconosciuta.

Pertanto i minori possono essere adottati anche:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'adozione, nei casi indicati, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

Presupposto fondamentale di questo tipo di adozione è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.

Di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone il cognome dell'adottante al proprio.

I legami con la famiglia di origine permangono e gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.

Va infine precisato che, a differenza dell'adozione ordinaria, l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.

La domanda per l'adozione dovrà essere presentata presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni con l'indicazione del minore del quale si chiede l'adozione ed i motivi.

La procedura è esente dal pagamento di qualsiasi diritto o imposta.

CHI PUÒ ADOTTARE

La L. 184/83, come modificata dalla L. 149/2001, che disciplina l'adozione, stabilisce che questa è permessa ai coniugi uniti da vincolo matrimoniale.

La L.173/2015 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare", permette anche ai genitori affidatari che hanno i requisiti di cui sopra, di presentare la propria disponibilità all'adozione del minore dichiarato adottabile in seguito al protrarsi dell'affidamento per l'impossibilità di disporre il suo rientro nella famiglia di origine. Tale disposizione vuole tutelare il minore rispettando i legami significativi che possono essersi creati con la famiglia affidataria ed evitando ulteriori traumi di abbandono con il trasferimento in altra famiglia per l'adozione.

I requisiti richiesti dal legislatore italiano per poter adottare sono gli stessi per l'adozione nazionale e per quella internazionale anche se i percorsi sono differenti. Per l'adozione internazionale, si richiede alla coppia anche una particolare capacità a divenire famiglia multiculturale e un'apertura rispetto alle differenze, non solo somatiche, del bambino. L'ordinamento relativo all'adozione dello Stato estero, in molti casi, pone inoltre requisiti più stringenti o aggiuntivi di quelli posti dal legislatore italiano: ad esempio, la differenza di età tra adottanti e minori talvolta è più restrittiva rispetto al nostro ordinamento.

Le moderne legislazioni pongono al centro del processo adottivo il minore, inteso come soggetto di cui devono essere garantiti i diritti e la tutela del suo stato psicofisico. Dalla centralità attribuita al minore deriva che le autorità si preoccupino innanzitutto di verificare la capacità della coppia richiedente a garantire diritti ed interessi dell'adottando.

Pertanto, a partire da queste considerazioni, i requisiti fondamentali prevedono che:

i coniugi devono essere uniti da vincolo matrimoniale da almeno tre anni. Nel caso in cui tale vincolo sia stato contratto da meno di tre anni, ma vi sia stata pregressa convivenza per un periodo almeno pari al completamento dei 3 anni, i coniugi possono presentare la disponibilità all'adozione provando, tramite documenti o testimoni, di aver convissuto in maniera continua e stabile, antecedentemente alla celebrazione del matrimonio. Detta prova sarà valutata dall'Autorità giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni). Dal requisito sulla sussistenza del vincolo coniugale, deriva che i coniugi, per poter adottare, non devono avere in corso alcun procedimento di separazione o essere separati anche di fatto;

la differenza minima di età tra adottante e adottato è di 18 anni mentre la differenza massima è di 45 anni;

il limite dato dalla differenza massima di età, 45 anni, può essere derogato dal Tribunale per i Minorenni esclusivamente nell'interesse del minore in stato di abbandono. Il limite è altresì derogabile anche quando è superato da uno solo dei due coniugi, ma comunque in misura non superiore a dieci anni (in pratica non oltre i 55 anni di differenza);

i coniugi devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

Questi non sono requisiti di natura formale, facilmente accertabili, ma requisiti di natura sostanziale, il cui accertamento comporta una valutazione che entri nel merito delle risorse, personali e materiali, della coppia. Competente dell'accertamento della sussistenza di questi requisiti è il Tribunale per i Minorenni che, per quanto riguarda il Lazio, si avvale della collaborazione e delle professionalità dei Gruppi Integrati di Lavoro per le Adozioni (GIL A).

A CHI RIVOLGERSI

I coniugi che risiedono nel territorio di Roma Capitale e che intendono proporsi per l'adozione, sia per quella nazionale che per quella internazionale, devono presentare all'ufficio di cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Roma la dichiarazione di disponibilità all'adozione e tutta la documentazione richiesta.

Per ottenere le prime informazioni ed un orientamento generale relativamente ai soggetti ed al percorso dell'adozione possono rivolgersi ad uno dei sette Call Center Regionali, al Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute - Centro per l'Affidamento e l'Adozione di Roma Capitale (ex Pollicino).

Maggiori approfondimenti sono disponibili presso il G.I.L. Adozioni, competente territorialmente in base alla propria residenza, dove si devono recare per avviare l'indagine psico-sociale disposta dal Tribunale.

Nel Municipio Roma 10 possono far riferimento al locale Sportello Adozioni e alla Casetta di Rita del Centro per la Vita di Ostia. Relativamente all'adozione internazionale, gli aspiranti adottanti possono rivolgersi anche alla Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.) e, ottenuto il decreto di idoneità dal Tribunale, devono affidarsi ad uno degli Enti autorizzati per l'iter relativo all'adozione internazionale.

Il Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni di Roma è situato in via dei Bresciani 32 (tel. 06.688931 fax 06.68892766, sito www.tribunaledeiminori.it/roma.php).

È un organo composto da giudici togati e onorari e si occupa delle questioni amministrative, civili e penali che riguardano i minori.

Relativamente all'adozione, ha la competenza sulla decisione di adozioni nazionali e internazionali stabilendo l'idoneità delle coppie che ne fanno richiesta e provvedendo a rendere efficaci in Italia i provvedimenti esteri di adozione.

Una volta che i coniugi hanno presentato la dichiarazione di disponibilità all'adozione, il Tribunale conferisce al GIL A competente territorialmente, il mandato di avviare l'indagine psico-sociale finalizzata all'idoneità dei coniugi.

Terminate le indagini, valuta la relazione inviata dai Servizi e stabilisce se la coppia è idonea all'adozione.

Qualora si tratti di adozione nazionale sceglie, tra le coppie ritenute idonee e già inserite in un apposito elenco presso lo stesso Tribunale per i Minorenni, quella più adatta al minore adottabile e, se gli aspiranti genitori accolgono la proposta, dispone con ordinanza del giudice l'affidamento preadottivo.

Di norma, dopo un anno, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, formula il decreto di adozione.

Se invece si tratta di un'adozione internazionale, per i coniugi giudicati idonei emette decreto di idoneità e lo trasmette alla Commissione per le Adozioni internazionali (C.A.I.) e all'Ente autorizzato scelto dai coniugi. Dopo l'avvenuta adozione nel Paese estero e l'entrata in Italia del bambino, il Tribunale per i Minorenni ha il compito

di concludere tutta la procedura con l'ordine di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Call Center

Il servizio di informazione dei Call Center è finalizzato a:

favorire la conoscenza delle disposizioni normative in materia di adozione al fine di facilitarne l'applicazione e illustrare le attività delle istituzioni operanti nel settore; agevolare la conoscenza dell'avvio e del percorso dei relativi procedimenti amministrativi; incentivare l'adozione di bambini e bambine portatrici di handicap.

In particolare, ai sensi della delibera che ha costituito questo servizio di assistenza telefonica, l'operatore del Call Center deve informare sui Servizi esistenti, la normativa vigente, i requisiti da possedere, le certificazioni necessarie, l'eventuale modulistica, la collaborazione e il raccordo con Enti Locali, Tribunale per i Minorenni, ASL ed Enti autorizzati.

La Regione Lazio ha istituito il Servizio di Call Center presso sette GIL Adozioni della Regione, di cui tre nella Asl Roma e Provincia:

ASL RM F via Roncacci, 78 00067 Morlupo (Direzione), tel: 06-96669941

ASL RM G via f.lli Gualandi, 35 00035 Guidonia, tel: 0774-6545705,
0774-331809

ASL RM H via Mario Calò, 5 00043 Ciampino, tel: 06-93275536/37 aperto il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale U.O. Minori

Per informazione è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00, il giovedì dalle 15,00 alle 18,00. Risponde al numero telefonico 06.68.80.68.80.

Questa Unità Organizzativa opera ai sensi delle competenze attribuite con il Regolamento di Decentramento Amministrativo di Roma Capitale su tre livelli:

programmazione e coordinamento delle attività svolte dai Servizi Sociali territoriali in materia di protezione, sostegno e aiuto della minore età;

gestione dell'istituto della tutela pubblica attribuita al Sindaco ai sensi del codice civile;

gestione diretta di alcune funzioni in materia di pronta accoglienza e di presa in carico, sia di minori stranieri non accompagnati (da adulti responsabili) sia di minori esposti all'abbandono.

Le funzioni non prevedono erogazione di interventi per servizi a domanda individuale da parte dei cittadini.

L'U.O. è organizzata con tre punti di responsabilità:

P. O. "Protezione Minori", cui sono assegnati compiti di presa in carico di tutti i casi di minori per i quali occorre allestire progetti individuali; la P. O. si misura di conseguenza con la pluralità dei soggetti coinvolti, sia di carattere pubblico che privato: Magistratura ordinaria e minorile, Municipi, Questura, Ministeri, Commissione richiedenti asilo, A.S.L., associazioni no profit;

servizio "Coordinamento cittadino interventi e servizi per la minore età", rivolto ai rapporti con i Municipi e con i Servizi sociosanitari del territorio per lo sviluppo delle azioni di protezione in favore dell'età evolutiva;

P. O. "Bilancio, analisi dati, controllo gestione, erogazione interventi economici", con compiti di carattere amministrativo, organizzativo e contabile. Alla P. O. fa capo la funzione di raccolta delle domande di accesso alla L. 448/1998, tramite CAF appositamente convenzionati e di trasmissione per via telematica all'INPS delle relative richieste di contributo.

Il Centro per l'Affidamento e l'Adozione di Roma Capitale (ex Pollicino)

Alla U. O. del Dipartimento fa capo anche il Coordinamento cittadino interventi e servizi per la minore età - Centro per l'Affidamento e l'Adozione di Roma Capitale (ex Pollicino).

Viale Manzoni, 16

Responsabile: Maurizio Cartolano

Call Center: 06 68806880

Apertura al Pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00; giovedì anche dalle 14,00 alle 16,00

E-mail: centropollicino@comune.roma.it

Fornisce informazioni utili ai cittadini che intendono presentare domanda per l'adozione nazionale e internazionale. Effettua, inoltre, la prenotazione telefonica alle coppie che intendono partecipare ai gruppi di "orientamento all'adozione", organizzati dai Servizi territoriali nelle diverse zone di Roma, per illustrare le procedure e i percorsi socio-psicologici che attengono a un progetto adottivo.

Organizza incontri di approfondimento sull'adozione internazionale dando la possibilità alle famiglie e a tutti coloro che vogliono conoscere meglio questo importante istituto di ottenere informazioni aggiornate sulla realtà dei diversi Paesi d'origine dei bambini e sulla condizione dell'infanzia in difficoltà.

A gli incontri sono solitamente presenti anche i rappresentanti istituzionali dei Servizi deputati all'adozione e i referenti degli Enti autorizzati.

Servizi Sociali municipali - G.I.L. Adozioni (Gruppi Integrati di Lavoro per le Adozioni)

I G.I.L. Adozioni sono dei Gruppi Integrati di Lavoro per le Adozioni formati da

assistenti sociali e psicologi dei Comuni e delle A.S.L. a cui è possibile rivolgersi, normalmente tramite appuntamento, per avere informazioni più approfondite di quelle rilasciate dai call center. Nella fase iniziale, quando i coniugi raccolgono tutte le informazioni loro necessarie per consolidare l'intenzione all'adozione, organizzano incontri di informazione ed orientamento per i residenti nel comune di Roma, al termine dei quali consegnano l'attestato di partecipazione che per disposizione del Tribunale per i Minorenni, dal settembre del 2009, le coppie disponibili all'adozione nazionale ed internazionale devono depositare in cancelleria, unitamente all'istanza di disponibilità.

Tutti i GIL Adozioni predispongono un calendario di incontri per tutto l'anno in cui sono illustrate le fasi del percorso adottivo e distribuiscono la modulistica necessaria per l'inoltro della domanda al Tribunale per i Minorenni. Le coppie residenti nel comune di Roma interessate a partecipare agli incontri di informazione ed orientamento possono prenotare la propria partecipazione contattando il Centro per l'Affidamento e l'Adozione di Roma Capitale (ex Pollicino) al numero telefonico 06-68806880. La nuova legge attribuisce compiti molto importanti ai Servizi socio assistenziali delle A.S.L. e dei Comuni che devono lavorare insieme per arrivare ad una più approfondita conoscenza della realtà familiare delle coppie e delle loro motivazioni ad adottare, anche con la collaborazione degli Enti autorizzati.

Il compito dei Servizi è quindi di osservazione e contemporaneamente di aiuto alla coppia. La valutazione dell'idoneità spetta comunque al Tribunale per i Minorenni (non è infrequente il caso di giudizi diversi del Tribunale rispetto alle osservazioni contenute nella relazione psico-sociale) al quale deve pervenire una relazione molto approfondita in particolare sotto il profilo psicologico.

Anche dopo l'adozione il ruolo dei Servizi ha una sua importanza. Anzi, specialmente nei primi tempi, la loro presenza è indispensabile per aiutare i nuovi genitori adottivi ed il bambino ad affrontare e superare i problemi che si possono presentare nella fase iniziale d'inserimento. Inoltre, la maggior parte dei Paesi stranieri chiede, solitamente, almeno per un anno, periodiche relazioni sulle condizioni del bambino e sul livello di integrazione nella nuova famiglia.

Nella Regione Lazio sono presenti 21 G.I.L. Adozioni che sono coinvolti nelle diverse fasi del processo dell'adozione nazionale ed internazionale.

12 G.I.L. A fanno riferimento ad ASL ed ai Municipi del Comune di Roma.

5 G.I.L. A fanno riferimento ad ASL ed ai Comuni della Provincia di Roma.

4 G.I.L. A fanno riferimento ad ASL e Comuni delle altre Province del Lazio.

In sintesi, i G.I.L. Adozioni svolgono le seguenti attività:

forniscono informazioni sui requisiti, procedure e tempi necessari per le adozioni;

sostengono le coppie che aspirano all'adozione, ne curano la preparazione e le accompagnano durante il percorso di adozione nazionale ed internazionale;

raccolgono informazioni sulle coppie e ogni altro elemento utile al Tribunale per i Minorenni di Roma, perché questo abbia gli elementi per valutare la coppia;

sostengono le coppie nel periodo di post adozione, soprattutto nel caso di adozioni internazionali.

Sportello Adozioni Municipio Roma 10 (ex 13)

Le coppie del Municipio Roma 10 interessate all'adozione possono rivolgersi all'Ufficio del Servizio Sociale di II Livello GIL, dove è attivo uno sportello di orientamento-informazione all'adozione.

Tel. 06.69613503

Casetta di Rita

Nel Municipio Roma 10, per le prime informazioni, si può far riferimento anche alla Casetta di Rita Via Carlo del Greco 81, 00122 tel. 06.86975011

lunedì ore 9.00 - 11.00

e-mail casetta@centroperlavita.it

Si tratta di un servizio finalizzato all'aiuto delle famiglie, soprattutto per le problematiche inerenti la cura dei bambini, che ha, tra l'altro, lo scopo di sensibilizzare ed informare la comunità territoriale sull'adozione e sull'affidamento familiare.

Commissione Adozioni Internazionali (C.A.I.)

Rappresenta l'autorità Centrale Italiana in materia di adozione internazionale: ha il compito di garantire che le adozioni dei bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione per l'adozione internazionale. Tra l'altro ha anche il compito di autorizzare l'entrata del bambino straniero in Italia una volta che l'Ente autorizzato ha concluso tutto l'iter con il Paese di origine e ne ha dato comunicazione alla Commissione. Le informazioni sulle adozioni internazionali possono essere richieste telefonando al numero verde 800.002.393 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, tramite fax, 06.67792167, e-mail, lineacai@palazzochigi.it.

Enti autorizzati

L'Ente autorizzato informa, forma, affianca i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale, curando lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie, assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione. Oltre a ciò, ha l'obbligo di fare azioni di cooperazione per migliorare le condizioni dell'infanzia risiedente nel paese ove opera. La L. 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'Ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale per cui il suo ruolo è fondamentale poiché i coniugi non possono prendere contatti direttamente con le autorità straniere ma devono conferire l'incarico all'Ente da loro stessi scelto, entro un anno dall'emissione del decreto di idoneità da parte del Tribunale.

Per poter svolgere la loro attività tutti gli organismi che si occupano di procedure di

adozione internazionale devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione governativa (per questo vengono chiamati Enti autorizzati). L'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali previo accertamento del possesso dei requisiti di legge. Gli Enti autorizzati sono soggetti alla vigilanza ed ai controlli della Commissione per le adozioni internazionali, che può revocare l'autorizzazione in caso di inadempienze gravi o limitarne o sospendere l'operatività in caso di inadempienze meno gravi. L'attività di vigilanza è volta ad accertare da una parte la permanenza dei requisiti presenti al momento dell'autorizzazione, dall'altra la correttezza della metodologia, la trasparenza dell'operato. In alcuni paesi stranieri è prevista, dalla normativa in essi vigente, una apposita procedura per l'accreditamento degli Enti.

IL PERCORSO DELL'ADOZIONE

Il percorso adottivo è particolarmente complesso in quanto, al fine di garantire la tutela dei diritti del minore, occorre che l'autorità preposta verifichi la sussistenza di una serie di requisiti sia in relazione allo stato di adottabilità del minore sia in relazione alla capacità della coppia di genitori di attivare tutta una serie di risorse necessarie al fine di poter accogliere uno o più minori che hanno subito il trauma dell'abbandono e di un ambiente di crescita non idoneo o mancante.

Per il nostro ordinamento, infatti, il diritto del minore a crescere ed essere educato in una famiglia è prevalente rispetto a quello della coppia di costituire un nucleo familiare con figli adottivi.

Il minore deve trovare nella coppia e nella famiglia adottiva l'ambiente a lui più rispondente, da qui l'attenta valutazione delle risorse di coloro che si propongono all'adozione ed altresì della storia del bambino/ragazzo in stato di adottabilità. Solo un'attenta conoscenza e preparazione di entrambi (minore e coppia) può favorire l'abbinamento e il conseguente dispiegarsi delle relazioni familiari le quali esigono tempo e, come tutte le relazioni, sono soggette a momenti di sviluppo e criticità che devono essere sostenute.

Il percorso per l'adozione internazionale è più articolato di quello nazionale per il ruolo attivo esercitato dalle Autorità Straniere, verso le quali intervengono la Commissione per le Adozioni Internazionali e gli Enti Autorizzati, in qualità di soggetti garanti dell'attuazione degli accordi internazionali.

Adozione nazionale

Per quanto riguarda il percorso dell'adozione nazionale si possono individuare le seguenti macro fasi:

1. orientamento-informazione;
2. decisione ad adottare: cioè la fase compresa tra la decisione di adottare della coppia e la presentazione della domanda di adozione nazionale alla Cancelleria del Tribunale per i Minorenni;
3. raccolta degli elementi conoscitivi, che inizia con il mandato del Tribunale per i Minorenni, rivolto ai G.I.L. Adozione, a raccogliere gli elementi conoscitivi della coppia e termina con l'inserimento della domanda di adozione negli archivi delle coppie del Tribunale per i Minorenni;
4. attesa: fase in cui la coppia è in attesa di un'eventuale proposta di abbinamento da parte del Tribunale per i Minorenni;
5. abbinamento ed adozione, fase complessa che intercorre tra il momento in cui il Tribunale per i Minorenni realizza l'abbinamento tra il minore adottabile e la coppia fino a quando viene emessa la sentenza definitiva di adozione.

6. post adozione: fase successiva a quella in cui si è perfezionata l'adozione, durante la quale si possono realizzare interventi di sostegno alla famiglia che si è formata in seguito all'adozione.

Adozione internazionale

Le fasi relative al percorso dell'adozione internazionale possono essere così schematizzate:

1. orientamento - informazione;
2. decisione ad adottare: cioè la fase compresa tra la decisione di adottare della coppia, la presentazione della domanda all'adozione internazionale e l'incarico ricevuto dai G.I.L. Adozione da parte del Tribunale per i Minorenni a raccogliere gli elementi necessari per la valutazione dell'idoneità dei coniugi;
3. raccolta degli elementi conoscitivi: che inizia con il mandato del Tribunale per i Minorenni rivolto ai G.I.L. Adozione a raccogliere gli elementi conoscitivi della coppia e termina nel momento in cui la coppia riceve il decreto di idoneità e conferisce l'incarico ad un Ente autorizzato;
4. attesa: fase in cui la coppia rimane in attesa di una comunicazione da parte dell'Ente autorizzato;
5. abbinamento ed adozione: fase complessa che intercorre tra il momento in cui nello Stato estero si realizza l'abbinamento tra il minore adottabile e la coppia fino a quando il Tribunale per i Minorenni recepisce il provvedimento di adozione dell'Autorità straniera o fino a quando emette la sentenza definitiva di adozione;
6. post adozione, durante la quale si possono realizzare interventi di sostegno alla famiglia che si è formata in seguito all'adozione e sono prodotte le relazioni periodiche sull'andamento dell'adozione, richieste dall'Autorità estera.

FASE 1 – Orientamento - informazione

I coniugi che desiderano avvicinarsi al tema dell'adozione possono contattare uno dei centri indicati nel paragrafo "A chi rivolgersi".

Si tratta di una fase delicata, preliminare all'intero percorso, che serve alla coppia per chiarire l'iter burocratico e personale necessario, per rafforzare la motivazione in base alle informazioni ricevute ed orientare meglio il proprio desiderio di adottare un bambino e per intraprendere il "viaggio", complesso ma affascinante, proposto dalle autorità competenti.

FASE 2 - Decisione ad adottare

La disponibilità ad adottare può essere inoltrata sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale o per entrambe.

Nel caso si decida di percorrere entrambi gli itinerari, i moduli e la documentazio-

ne dovranno essere prodotti in duplice copia. La domanda dovrà essere presentata presso la cancelleria adozioni del Tribunale per i Minorenni competente per il territorio di residenza. Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il Tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i Minorenni di Roma. Oltre alla dichiarazione di disponibilità va prodotta un'autocertificazione su moduli prestampati pubblicati nel sito del Tribunale per i Minorenni e/o consegnati alle coppie nella fase dell'orientamento.

Per i moduli relativi all'adozione internazionale si possono chiedere informazioni al numero verde gratuito della Commissione Adozioni 800.002.393.

FASE 3 - Raccolta degli elementi conoscitivi

Il Tribunale per i Minorenni ricevuta la disponibilità all'adozione, depositata presso la cancelleria, invia la richiesta ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Questi hanno il ruolo importante di conoscere i coniugi e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale: si tratta di fare un percorso finalizzato ad accompagnarli nella loro evoluzione verso l'adozione e l'accoglienza di uno o più bambini.

Il lavoro dei Servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale dei Minorenni, che fornirà al Giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia. E' chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame.

I Servizi però devono cercare di sondare la loro capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica, ponendosi "a fianco" e non di fronte agli aspiranti all'adozione. Saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all'adozione. In questa fase è anche compito dei Servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.

Al termine del percorso di valutazione tutta la documentazione, comprensiva della relazione dell'equipe G.I.L. Adozione, viene inviata al Tribunale di competenza per la successiva convocazione della coppia davanti ad un Giudice Onorario.

L'istruttoria con il Giudice Onorario è tesa a confermare la reale disponibilità della coppia all'accoglimento di un minore e se questa possieda tutti i requisiti di legge. Nel caso dell'adozione internazionale, dopo il colloquio con il Giudice Onorario, il Tribunale in Camera di Consiglio, sentito il parere del Pubblico Ministero, emetterà una decisione collegiale con un decreto di idoneità o non idoneità all'adozione internazionale.

Il decreto viene notificato alla coppia, la quale, nel caso di idoneità, ha un anno di tempo per dar mandato ad uno degli Enti autorizzati da lei prescelto. L'Ente, pertanto, si occuperà di tutti gli aspetti informativi e formativi e di assistere, in tutte le fasi burocratiche e non, la coppia durante il percorso adottivo all'estero.

L'incontro tra la coppia e il bambino, avviene nel Paese di origine di quest'ultimo.

Le modalità sono diverse a seconda della legislazione dello Stato di provenienza. Nel caso dell'adozione nazionale, dopo il colloquio con il Giudice Onorario, i coniugi verranno inseriti nell'elenco delle coppie "risorse" disponibili all'adozione nazionale. La disponibilità ha una validità di tre anni dalla data di presentazione della domanda presentata a suo tempo dai coniugi in Tribunale.

Il Tribunale per i Minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglierà tra le coppie disponibili quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

FASE 4 - L'attesa

"Al termine dell'indagine psicosociale, la coppia si pone in uno stato di "attesa dell'evento" che presenta alcune peculiarità rispetto al ciclo di vita della famiglia biologica. L'attesa, come evento psicologico legato al tempo che separa il momento del desiderio da quello della sua realizzazione, è un'esperienza che accomuna la genitorialità biologica e quella adottiva. È un frangente delicato, che può essere vissuto come momento di preparazione all'evento, ma anche come situazione d'incertezza, instabilità, precarietà". (Paradiso, pag.228, 2015).

L'attesa viene spesso considerata come una perdita di tempo o come un intoppo burocratico, mentre in realtà dovrebbe essere sfruttata dalla coppia per creare lo spazio fisico e mentale per accogliere un figlio. Questo periodo permette di continuare le riflessioni cominciate con la scelta di adottare e proseguite con l'approfondimento psico-sociale.

Per l'adozione internazionale il tempo d'attesa che intercorre tra il decreto d'idoneità e l'accoglienza del bambino è comunque denso di attività: inizia infatti con la scelta dell'Ente autorizzato a cui rivolgersi per il proseguimento dell'iter adottivo e termina con la conclusione di tutto e la composizione della nuova famiglia multietnica. In questa fase il ruolo dell'Ente autorizzato è fondamentale. I suoi compiti sono regolati dalla legge sull'adozione. L'Ente che ha ricevuto l'incarico deve prima di tutto informare gli aspiranti adottanti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione nel paese che gli stessi hanno scelto. Deve poi trasmettere alle autorità straniere la loro dichiarazione di disponibilità all'adozione, unitamente al decreto di idoneità e alla relazione dei Servizi socio-sanitari ed attendere di ricevere da quelle autorità la proposta di incontro con un determinato bambino. L'Autorità straniera fa la proposta all'Ente che la comunica agli aspiranti genitori adottivi e, se essi accettano di incontrare il bambino e se, avvenuto l'incontro, si instaura un rapporto positivo, comunica all'Autorità straniera la propria adesione alla proposta fatta ai coniugi e li assiste in tutte le attività da svolgere nel paese straniero: presenza all'udienza di adozione, trasmette la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e chiede a quest'ultima l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia. Ottenuto il provvedimento di autorizzazione all'ingresso, l'Ente vigila sulle modalità di trasferimento del bambino in Italia, dove questo arriverà in compagnia dei genitori adottivi. Una volta che il bambino è giunto in Italia, i Servizi degli Enti locali assistono e aiutano, se richiesti, gli adottanti ed il minore. Devono in ogni caso riferire al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento,

segnalando le eventuali difficoltà.

L'Ente autorizzato resta un punto di riferimento importante ed è tenuto a svolgere le relazioni post-adozione da mandare all'Autorità straniera.

FASE 5 - Abbinamento e adozione: l'incontro

E' la fase che intercorre tra la decisione dell'abbinamento della famiglia e del minore e l'emissione della sentenza definitiva di adozione.

Per l'adozione nazionale, il Tribunale per i Minorenni deve scegliere, tra le famiglie idonee, quella che maggiormente sembra in grado di corrispondere alle esigenze del minore dichiarato in stato di adottabilità.

I coniugi, ai quali è dovuta ogni informazione rilevante sul minore emersa nel corso delle indagini che hanno portato alla sua dichiarazione di adottabilità, sono chiamati per dichiarare formalmente l'accettazione o meno dell'abbinamento disposto dal Tribunale dei Minorenni. Qualora l'adozione riguardi un minore che abbia compiuto i 14 anni, perché si realizzi l'abbinamento, occorre anche il consenso del minore, mentre nel caso che il minore abbia un'età compresa tra i 12 e 14 anni, deve essere comunque sentito il suo parere. Dopo l'accettazione della proposta di adozione da parte dei coniugi, il Tribunale autorizza i primi contatti e dispone l'affidamento preadottivo deciso con decreto emesso in Camera di Consiglio e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. La fase di conoscenza viene monitorata dagli operatori del G.I.L. Adozione e da quelli presso cui il minore è collocato (casa famiglia) e non se ne può definire a priori la durata in quanto questa va valutata caso per caso ponendo al centro il bambino e i suoi personali tempi di adattamento.

Il Tribunale per i Minorenni comunica il decreto ai coniugi, al G.I.L. Adozione competente, al P.M., al tutore legale ed incarica il G.I.L. Adozione di vigilare sull'andamento dei primi contatti, del collocamento provvisorio o dell'affidamento preadottivo.

Il G.I.L. Adozione vigila sull'andamento del rapporto tra i coniugi ed il minore, anche effettuando colloqui e visite periodiche e redige le relazioni che invia al Tribunale per i Minorenni nei termini da questo stabiliti.

Il Tribunale riceve dal G.I.L. Adozione, dal momento del collocamento provvisorio e sino al termine dell'affidamento preadottivo, le relazioni periodiche richieste.

Al termine dell'anno di affidamento preadottivo il Tribunale per i Minorenni pronuncia il provvedimento di adozione definitivo ai sensi dell'art. 25 comma 1, L. 184/83 e succ. mod. e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile, eventualmente dandone comunicazione al G.I.L. Adozione.

Per l'adozione internazionale l'abbinamento e l'adozione costituiscono una fase complessa che intercorre tra il momento in cui nello Stato estero si realizza l'abbinamento tra il minore adottabile e la coppia fino a quando il Tribunale per i Minorenni recepisce il provvedimento di adozione dell'Autorità straniera o fino a quando emette la sentenza definitiva di adozione. Questa fase è caratterizzata dal ruolo attivo esercitato dalle Autorità straniere nonché da quello della Commissione per le Adozioni Internazionali e degli Enti Autorizzati, come soggetti garanti dell'attuazione degli accordi internazionali relativamente all'iter adottivo fino al rientro della nuova famiglia in Italia.

L'incontro tra i nuovi genitori ed il bambino è una delle tappe più delicate di tutto il lungo percorso che porta all'adozione.

"L'incontro è un momento critico, perché unisce due storie, due persone fino a quel momento lontane, estranee, che a poco a poco diventano familiari: il genitore si trova di fronte ad un bambino che ha desiderato per molto tempo, il bambino si avvicina a due genitori in seguito alla perdita di quelli biologici".
(Paradiso, pag.110, 2015)

È il momento in cui il desiderio dei genitori deve mostrare il volto dell'amore gratuito e paziente che offre al bambino tutto il tempo necessario per imparare ad avere fiducia e ad affidarsi riconoscendo la nuova famiglia come la propria. Non bisogna avere fretta e rispettare senza riserve il vissuto del bambino perché si senta accolto pienamente senza essere giudicato. In questa fase i genitori non si ritroveranno senza risorse perché sicuramente tornerà loro di aiuto tutto il percorso effettuato nell'iter valutativo e nell'attesa, caratterizzato da momenti difficili, spesso carichi di tensione ma anche ricchi di opportunità per non trovarsi impreparati nel tanto desiderato e prezioso compito di mamma e papà.

FASE 6 - Post-adozione

Il post adozione è un momento importante sia nell'Adozione internazionale sia nell'Adozione nazionale e corrisponde, in realtà, a quel periodo che segue l'arrivo del bambino nel nucleo familiare e che si protrae per un lasso di tempo che oscilla tra uno o più anni.

La fase del post-adozione è molto delicata poiché permette di gettare le basi per la costruzione della nuova famiglia. Durante tale periodo i Servizi hanno un ruolo fondamentale e devono rispondere anche ad alcuni adempimenti di legge, tra l'altro devono produrre le relazioni periodiche sull'andamento dell'adozione, richieste dall'Autorità estera. Anche il Tribunale per i Minorenni, contestualmente all'atto di ratifica, può chiedere al Servizio pubblico di vigilare per almeno un anno e riferire in merito. Al di là dell'adempimento degli obblighi legislativi, il rapporto delle neo famiglie adottive con i Servizi (siano essi pubblici o privati) è molto importante e ricco di significati.

E' infatti attraverso un capillare lavoro di sostegno e vicinanza anche emotiva, che i Servizi sono chiamati a rispondere alle esigenze delle nuove famiglie, affiancandole nel percorso, ancora sconosciuto, di costruzione della nuova identità familiare.

UN PERCORSO DIVERSO NEL MUNICIPIO 13 DI ROMA CAPITALE (attualmente Municipio 10)

Nel Municipio Roma 13 dal 2008 è iniziato un percorso diverso che ha riscosso l'entusiasmo dei partecipanti e abbreviato il tempo di attesa della valutazione psico-sociale dei coniugi. Di seguito l'esperienza viene raccontata dagli stessi Servizi Sociali così come è stata a suo tempo presentata alle pp. 20-25 del loro opuscolo "L'alchimia di un incontro. Viaggio nell'universo adozioni".

"Compito primario di chi opera nel campo delle adozioni è la tutela del minore che si attua proprio con un approfondito esame della coppia che dovrà tenerlo presso di sé. Le coppie che si propongono per un affidamento preadottivo sono numerose e non sempre idonee, pertanto è possibile ed opportuno operare nei loro confronti un dépatage valutativo.

Nella valutazione delle famiglie in attesa di adozione, gli operatori cercano di rispettare i diritti del minore, garantendogli condizioni di crescita e di sviluppo che ritengono, a loro avviso, le più idonee. In questo momento di valutazione vi possono essere alcuni valori di riferimento che affondano le radici nel vissuto soggettivo dei singoli operatori, cioè le loro inclinazioni personali, i loro pregiudizi e le loro trascorse esperienze familiari; altri valori sono invece espressione del "processo di socializzazione" al quale gli operatori vengono indotti, in quanto appartenenti ad uno specifico ordine professionale.

In ogni caso il metro valutativo dell'operatore subisce non solo l'influenza del proprio modello educativo, cioè di come si è figli e di come si è genitori, ma è anche connesso a precise condizioni socio-culturali e affonda le radici nella storia personale di ciascuno.

Se la fase di valutazione viene ben condotta si creerà, tra gli operatori e la coppia, un rapporto di fiducia che potrà, nella fase successiva all'adozione, rappresentare un costruttivo sostegno. Altrimenti questa fase verrà vissuta come un esame che si spera finisca presto e bene.

A nostro parere ed alla luce del lavoro proposto durante il corso delle indagini psico-sociali di adozione, la valutazione dovrebbe essere "letta" come un momento di dialogo aperto e di confronto, che contribuisce ad un'autovalutazione e ad una presa di coscienza personale anche rispetto ad una eventuale non idoneità alla scelta adottiva.

Il contatto con le coppie aspiranti all'adozione permette costantemente, a chi lavora in questo ambito, di confrontarsi con ciò che l'adozione rappresenta oggi: un percorso, a tratti lento e faticoso, sofferto ma felice che, se affrontato con consapevolezza, senso di responsabilità e alti livelli motivazionali, porta spesso al soddisfacimento del desiderio di creare una famiglia.

Pertanto la coppia che è riuscita a liberarsi dalle proprie rigide aspettative, a confrontarsi con la propria sofferenza e a fidarsi degli operatori è disponibile ad accogliere un figlio e sa costruire un ambiente affettivo affinché il bambino/a sia liberato/a dal "tempo dell'attesa" e, nella relazione con i nuovi genitori, sia

restituito al “tempo della vita”.

Per questi motivi abbiamo immaginato da un lato una strada diversa che potesse aiutare le coppie ad affrontare la delicata fase della valutazione senza sentirsi troppo sotto osservazione, dall'altro un percorso valutativo che potesse fornire alle stesse coppie degli strumenti diversi per sentirsi maggiormente sostenute ed aiutate ad elaborare pensieri, paure, emozioni e pregiudizi nella delicata fase di attesa del bambino immaginario. Porsi in questa ottica ci ha permesso di capire meglio come “stare dentro” questo percorso insieme alle coppie. Riteniamo dunque che il percorso valutativo possa restituire a tutti un valore aggiunto laddove il contesto valutativo si trasformi in qualcosa di “altro”, in cui le coppie possano aumentare la propria consapevolezza davanti ad una scelta delicata e complessa come quella dell'adozione.

Così è nata l'idea di affiancare all'iter standard di valutazione, un percorso di gruppo strutturato in quattro incontri all'interno dello stesso iter. Introducendo questa modalità, inoltre, abbiamo ipotizzato che si sarebbero potuti economizzare risorse e tempi d'attesa rispetto allo standard solito di alcuni Servizi pubblici.

Noi dell'équipe adozioni del Servizio Sociale del Municipio Roma 13, infatti, abbiamo avviato una nuova metodologia di lavoro, per la valutazione delle coppie disponibili all'adozione, che prevede un iter strutturato in:

4 incontri di gruppo;

1 colloquio individuale con psicologo ed assistente sociale;

1 visita domiciliare (di assistente sociale e psicologo);

1 incontro di gruppo conclusivo;

1 colloquio conclusivo di restituzione alla coppia con psicologo ed assistente sociale.

Gli incontri di gruppo durano circa due ore. Il gruppo è composto da 6 coppie circa. L'intera équipe adozioni, formata dalla P.O. GIL, dalla psicologa e da 2 assistenti sociali, prende parte a tali incontri. Generalmente 2 operatori hanno un ruolo di conduttore e co-conduttore, in base alle tematiche affrontate.

Un osservatore esterno, inoltre, riporta su un apposito registro quanto emerge all'interno del gruppo.

Gli incontri sono strutturati, generalmente, come indicato di seguito:

- durante il 1° incontro, dopo la presentazione dell'équipe di lavoro e delle coppie, si procede alla spiegazione dell'iter dell'adozione e dei tempi del progetto e si rilevano le tematiche di maggior interesse. A fine incontro, si distribuisce ad ogni coppia una cartellina contenente una lista di testi consigliati e vari articoli informativi inerenti l'adozione oltre che un questionario informativo in duplice copia che i coniugi compileranno a casa individualmente e che riporteranno al successivo appuntamento;

- il 2° incontro è caratterizzato dal racconto di un'esperienza di un genitore adottivo che, oltre a parlare della propria storia, si presta alle domande ed alle curiosità delle aspiranti coppie adottive. Al termine dell'incontro, si procede alla raccolta dei questionari informativi riportati dalle coppie;

- durante il 3° incontro si discutono ed approfondiscono gli argomenti precedentemente emersi e si lavora sulle risonanze emotive affiorate in seguito al racconto dell'esperienza adottiva;

- nel 4° incontro ci si sofferma su tematiche specifiche di carattere psicologico e si stabiliscono gli appuntamenti individuali con i singoli partners.

Il Servizio ha predisposto un modello di questionario psicologico che viene somministrato alle coppie durante questo stesso incontro. Il questionario di autovalutazione è strutturato in tre parti: una per la moglie, una per il marito (da compilare individualmente) ed una per la coppia (che dovrà essere compilata congiuntamente). Il colloquio individuale con lo psicologo e l'assistente sociale risulta fondamentale per approfondire quanto emerso dalla lettura dei questionari informativi e dalle dinamiche di gruppo. Ovviamente il numero dei colloqui individuali può variare in base alle specifiche situazioni che, talvolta, richiedono approfondimenti maggiori o diversi colloqui psicologici. La visita domiciliare compiuta dall'assistente sociale e lo psicologo riveste un ruolo di spicco in questo percorso, in quanto la coppia, che ha già costruito una buona alleanza con l'équipe, tranquillizzata dal contesto familiare, si apre maggiormente al confronto relativo agli aspetti più complessi dell'iter adottivo. Partendo dal questionario del Tribunale dei Minorenni, ci si focalizza su tematiche articolate e sulle resistenze, emerse durante il percorso, a livello di coppia.

L'incontro di gruppo conclusivo ha come finalità il confronto rispetto al percorso effettuato. In questa sede, si distribuisce una scheda di gradimento da compilare individualmente durante questo stesso incontro. Tale modello risulta fondamentale per l'équipe al fine di apportare eventuali modifiche e miglioramenti grazie alle risonanze ed ai suggerimenti delle coppie stesse.

A conclusione del percorso, gli operatori dell'équipe si confrontano rispetto alle risonanze emerse ed a quanto indicato dai coniugi nelle schede di gradimento. A tal fine, due operatori si occupano di compilare il rapporto sulla valutazione del feedback che raggruppa, per categorie prevalenti e con la relativa frequenza, gli aggettivi ed i sostantivi utilizzati dalle coppie per descrivere l'esperienza fatta.

I due operatori, assegnatari di ogni specifica indagine, si ritrovano per la stesura della relazione finale di idoneità all'adozione. Lo schema di relazione adottato è stato elaborato al fine di migliorare e facilitare la consultazione del documento, fondamentale per il Tribunale per i Minorenni. Durante il colloquio conclusivo di restituzione, gli operatori incontrano la coppia alla quale leggono le conclusioni approfondite della relazione finale".

TESTIMONIANZE

L'uovo e il suo pulcino

Per noi adottare un bambino è un'esperienza continuamente sorprendente. Crescere un bambino è sempre una continua sorpresa, un grosso impegno, crescere un bambino adottato è veramente un tuffo nel buio! Non sai quanti anni avrà, non sai da dove verrà, di che colore avrà la sua pelle, se sarà uno o più di uno, maschio o femmina senza nessuna gravidanza che ti prepari all'evento. La tua preparazione è il cammino di consapevolezza a questa scelta che decidi di intraprendere con il tuo compagno o la tua compagna di vita.

Non è una scelta da fare a cuor leggero, è una scelta che va maturata e, credeteci, serve tutto il tempo che questo cammino si porta dietro.

Noi abbiamo conosciuto il nostro bambino che aveva due anni e mezzo, aveva già un suo carattere, una sua personalità, una sua storia impegnativa che ha portato come bagaglio. Abbiamo conosciuto una persona. Una persona che dopo pochi mesi ha deciso di venire a vivere con noi. Ha proprio deciso lui, e con le poche parole che allora sapeva usare, una volta ci ha detto: "io 'mango qui, casa mia!".

Per noi è stato incredibile, ed è sempre bellissimo vedere quanto abbia bisogno di noi, del contatto fisico che ha con noi, come ami ad esempio rimanere accovacciato tra le nostre braccia, mimando il pulcino in un uovo.

Giulia e Carlo

Storia di una famiglia

*"Non possiamo fare grandi cose su questa terra,
solo piccole cose con grande amore"*
(Madre Teresa)

Quando Ivan, due anni e cinque mesi, è entrato con passetti incerti per la prima volta per mano dell'istitutrice nella stanza giochi della Casa dei Bambini di Voronež la prima reazione istintiva, mista all'emozione che ci ha resi goffi nei primi approcci, è stata chiederci: "Chi sei tu?". Lo stesso pensiero che sembrava attraversare lui, sebbene così piccolo, che si era fermato davanti a noi, con sguardo impaurito, a scrutarci con occhietti curiosi. Quella stessa domanda ci prende ancora oggi, quando al mattino ci troviamo ad abbracciarci tutti e tre nel lettone. Di schianto era viva la consapevolezza che avevamo a che fare con un bambino che era altro da noi. Dopo circa mezz'ora con le bolle di sapone, lo abbiamo visto ridere per la prima volta. Poi, si è avvicinato timidamente e ci ha gettato le braccia al collo in un lungo abbraccio che sembrava durare un'eternità. Una sorta di riconoscimento.

In quel momento, abbiamo capito che niente più ci avrebbe potuto separare, neppure l'incertezza della sua diagnosi medica, rivelatasi al ritorno in Italia un problema per fortuna superato, senza lasciare conseguenze.

Ci sorprendiamo quando ci chiedono di raccontare la nostra storia. Non c'è nulla

di straordinario, è la storia di una coppia che decide di diventare famiglia. Ci siamo sposati a giugno del 2002. E quando dopo due, tre anni i figli non arrivavano, la domanda “perché non li adottiamo?” è sorta quasi d’istinto. Bisognava però fare i conti con la paura, una sana e inevitabile paura che ci ha accompagnato lungo tutto il percorso adottivo.

Scaturita dalla consapevolezza di dover fare un salto nel buio. Che non è poi molto diverso da chi mette al mondo un figlio biologico: ci si trova improvvisamente a fare i conti con qualcuno che è altro da te. I momenti difficili ci sono, inutile nasconderselo. Prima, durante e dopo.

Così, da quel pensiero, sono trascorsi altri tre anni, in attesa di un trasferimento da Milano a Roma, una situazione professionale un po’ più stabile, una casa più grande. Ma alla fine erano un po’ delle scuse, bisognava maturare una decisione più radicata. Ottenuto il trasferimento, a settembre del 2008 contattavamo i Servizi Sociali e il Tribunale per i minorenni di Roma per informarci sulle pratiche da seguire. Avevamo davanti tanti amici che da strade diverse avevano intrapreso l’avventura dell’adozione. Ci avevano colpito perché era come se avessero trovato un significato ancora più profondo del loro stare insieme, come se fossero rifioriti attraverso l’esperienza della gratuità. La gratuità, appunto. Era il comune denominatore che li sosteneva, trapelava dalle loro facce. Aveva finito col vincere le nostre ultime resistenze. E poi, soprattutto, non ci sentivamo soli, nonostante entrambe le nostre famiglie d’origine si trovassero da un capo all’altro d’Italia. A marzo del 2009 abbiamo presentato domanda al Tribunale di Roma, dopo un anno avevamo in mano il decreto. L’iter burocratico rischia di essere estenuante, gli ostacoli e gli imprevisti sembrano talvolta insuperabili. Si è messi duramente alla prova. Sono determinanti la disponibilità di coppia, il rapporto con i Servizi Sociali del territorio, il colloquio con il Giudice d’onore e, nell’adozione internazionale, la scelta dell’ente giusto. Ci riteniamo fortunati per aver incontrato persone molto professionali che ci hanno guidato con lealtà lungo il cammino e per aver intercettato il momento storico favorevole nel Paese che è la patria di origine di nostro figlio. A maggio del 2010 davamo mandato all’ente, decidendo definitivamente per l’internazionale, a luglio preparavamo nuovi documenti per la Federazione Russa, a metà febbraio dell’anno successivo è arrivata la tanto attesa telefonata in cui ci chiedevano di preparare i passaporti per il primo viaggio. Il sei giugno 2011 eravamo tutti e tre a casa insieme.

Dal giorno in cui abbiamo incrociato lo sguardo di Ivan per la prima volta, non siamo più solamente italiani. La storia di nostro figlio, le sue radici, sono nostre: fanno parte di noi. Come farà parte di noi per sempre la ferita che lui si porta dentro, che ha lasciato un solco nel nostro cuore. Ogni volta che lo guardiamo non possiamo fare a meno di stupirci che ci sia capitato un dono così bello. Stiamo imparando a vivere con una profondità diversa, ce lo sta insegnando lui, con i suoi occhi meravigliati di bambino.

Irene e Angelo

DOMANDE E RISPOSTE

D: A chi ci si rivolge per adottare un bambino?

R: Per adottare un bambino ci si deve rivolgere al Tribunale per i Minorenni di competenza compilando e presentando una 'domanda' che in realtà è una dichiarazione in cui i coniugi offrono la loro disponibilità all'adozione.

D: Si può adottare solo all'estero?

R: No esistono sia la "Adozione Nazionale" volta ad accogliere un bambino nato in Italia, sia la "Adozione Internazionale" tramite la quale si può accogliere un bambino straniero.

D: Adottare un bambino è così difficile come si sente dire?

R: No, ci sono riuscite numerosissime coppie con caratteristiche comuni. Sono necessarie alcune doti come la perseveranza, la pazienza e una forte motivazione di entrambi i coniugi. A volte ci vogliono alcuni anni e a volte l'attesa e/o le difficoltà inducono alla resa.

D: Una coppia deve essere necessariamente sposata per adottare?

R: Sì, è necessario essere sposati all'atto della domanda e si deve dimostrare di essere conviventi da almeno tre anni (sposati da almeno tre anni oppure conviventi da almeno tre anni e infine sposati).

D: Si possono scegliere i bambini?

R: No, le procedure di adozione escludono la possibilità che si possa scegliere uno specifico bambino come figlio.

D: Si può scegliere il sesso, il colore, l'età?

R: No, anche se in alcuni casi, nell'Adozione Internazionale, la scelta della provenienza di un bambino straniero da un'area geografica determinano l'etnia e, in parte, l'età.

D: Le coppie incontrano il bambino nel suo paese d'origine?

R: Sì, le coppie si recano nel paese di origine del bambino dove lo incontrano e dove avvengono le procedure legali e burocratiche di adozione secondo le leggi del paese e della Convenzione de L'Aja o di accordi con il nostro Paese.

D: Tutti i bambini presenti negli istituti sono adottabili?

R: No, sono adottabili solo quelli che sono in stato di abbandono. Altri sono temporaneamente in istituto ma mantengono un legame affettivo con almeno un genitore o un parente.

D: Per adottare all'estero ci si può rivolgere direttamente al paese d'origine del bambino?

R: No, è necessario operare tramite una delle numerose associazioni onlus autorizzate dalla Commissione Adozioni Internazionali.

D: Nelle adozioni Internazionali i bambini provengono solo da alcuni Paesi?

R: Sì, è possibile adottare un bambino in stato di abbandono proveniente solo da un Paese che abbia ratificato la Convenzione de L'Aja o che abbia accordi bilaterali in materia di adozioni e cooperazione con l'Italia (che ha ratificato la suddetta Convenzione).

D: L'adozione Internazionale è come l'adozione a distanza?

R: No, l'adozione a distanza che si dovrebbe meglio definire "sostegno a distanza" è molto differente dall'adozione. Nell'adozione la coppia deve seguire un percorso articolato al fine di essere idonea e autorizzata ad accogliere un bambino in stato di abbandono proveniente solo da alcuni Paesi, tramite un Ente autorizzato.

Nel sostegno a distanza (adozione a distanza) qualsiasi soggetto (persona singola, coppia di fatto, coppia sposata) può aiutare un bambino di un qualsiasi Paese del mondo a vivere in condizioni dignitose, a curarsi, a studiare o a prepararsi per un lavoro che in futuro gli dia sostentamento autonomo. In genere, questo supporto, effettuato tramite referenti o associazioni che operano all'estero, si traduce nell'invio di denaro e nello scambio epistolare.

D: Perché costa così tanto adottare un bambino?

R: Innanzi tutto dobbiamo distinguere tra Adozione Nazionale e Adozione Internazionale: la prima è sostanzialmente gratuita, la seconda necessita dell'intermediazione di un Ente autorizzato che deve informare e formare la coppia, tradurre tutta la documentazione legale e burocratica necessaria e richiesta dal paese di origine del bambino, organizzare il viaggio, la permanenza, gli spostamenti, le traduzioni dei documenti del bambino, mantenere i rapporti con le autorità straniere, con gli orfanotrofi e ha l'obbligo di fare azioni di cooperazione per migliorare le condizioni dell'infanzia risiedente nel paese. Tutte le attività e i costi degli Enti Autorizzati sono sottoposti al costante controllo della Commissione Adozioni Internazionali.

D: Adottare all'estero ha costi che dipendono dal paese di provenienza del bambino?

R: Sì, ci sono delle tabelle redatte dalla CAI (Commissione Adozioni Internazionali) e visibili sul suo sito in cui sono dettagliatamente descritti i costi di molti enti per ogni paese. In un'altra sezione ci sono i tetti dei costi possibili per ciascuna area geografica.

D: Prima di rivolgersi ad un Ente autorizzato per l'Adozione Internazionale si deve ottenere qualche documento del Tribunale?

R: Sì, è necessario un decreto di Idoneità prodotto dal Tribunale per i Minorenni.

D: Come si ottiene l'idoneità all'adozione?

R: I Servizi Sociali Territoriali incontrano ripetutamente la coppia, scrivono una relazione che inviano al Tribunale per i Minorenni che in caso di riscontro positivo redige il decreto di Idoneità all'adozione Internazionale.

D: Può capitare di adottare un neonato?

R: Sì, nell'Adozione Nazionale ci sono bambini non riconosciuti alla nascita che vengono dati in adozione entro pochi giorni.

D: I bambini adottati da piccoli, quando crescono, sanno di esserlo? È necessario rivelare sempre l'origine adottiva del figlio?

R: L'adottato ha diritto di essere informato in merito al suo essere figlio adottivo e in ogni caso è fondamentale mantenere la massima sincerità nella relazione tra genitore e figlio adottivo. Quindi, secondo la maturità e la capacità di comprensione del figlio, è giusto rivelare ciò che si conosce delle sue origini.

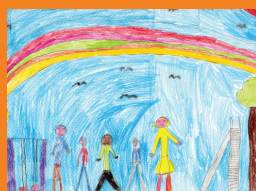
D: L'adottato può cercare i veri genitori?

R: Premesso che probabilmente i genitori più veri sono quelli che lo hanno cresciuto e quindi li conosce già, sì, il figlio adottivo può avere accesso alle sue origini e quindi cercare i genitori biologici quando ha compiuto 25 anni, ma con limitazioni definite caso per caso dal Tribunale per i Minorenni.

AFFIDAMENTO

*“L'affidamento è sempre un atto d'amore:
grande per gli affidatari,
grandissimo per i genitori in difficoltà,
immenso per i minori”*

Claudia Di Santo
volontaria Centro per la Vita di Ostia



Questa sezione è stata curata dall'équipe di lavoro formata da Isabella Minerva e Flora Tramontana (per il Centro per la Vita di Ostia) e da Francesca Trova, Antonella Sebastianelli, Nella Rizzo e Barbara Monopoli (per i Servizi Sociali del Municipio 10 di Roma Capitale).

Le fonti utilizzate sono state fornite dal Servizio Sociale Municipio Roma 10 - II° Liv. GIL Minori e Famiglia - e tratte dalla normativa vigente oltre che dai libri e siti menzionati nella bibliografia.

UN PERCORSO POSSIBILE

*Flora Tramontana**

L'affidamento familiare è conosciuto generalmente come lo strumento, regolato dalla legislazione italiana, che offre ad un minore in situazione di bisogno, la possibilità di vivere temporaneamente con una famiglia non sua in attesa del ritorno nella propria non appena siano state superate le difficoltà che hanno richiesto il provvedimento di allontanamento. Studiato per permettere ad ogni minore di essere educato ed accudito in ambiente familiare, non riesce però a decollare come sarebbe auspicabile ed è guardato spesso con sospetto e pregiudizio rispetto alle modalità di realizzazione e alle difficoltà dei percorsi previsti. Si dimentica che già prima di diventare legge, l'affidamento familiare era consuetudine tra le famiglie amiche che, non di rado, si trovavano ad accudire i figli dei vicini in assenza momentanea dei naturali genitori per lavoro, malattia o altro.

Rapporti di buon vicinato, si dirà, realizzabili solo in una società profondamente diversa da quella odierna in cui sembra che anche la famiglia "normale" faccia fatica a custodire il "proprio", figuriamoci "l'altro"!

Noi del Centro per la Vita di Ostia, non la pensiamo così e vorremmo provare a comunicare il nostro convincimento anche a chi ci legge nella speranza di vedere finalmente "volare" questa bellissima forma di solidarietà che è l'affidamento familiare. Crediamo fermamente che oggi più di ieri si possa essere coraggiosi, che le famiglie possano essere "amiche", che anche le persone singole, come dice la legge, possano mettersi in gioco e dare molto ricevendo moltissimo in umanità e ricchezza di vita. Certamente l'affidamento non può essere considerato un punto d'arrivo, non è la soluzione definitiva per il minore e la sua famiglia, il cui ricongiungimento è il fine di tutto il percorso, ma si propone come il luogo in cui, incontrandosi difficoltà e risorse, le situazioni problematiche possono trovare un sostegno e una via d'uscita e dove il loro superamento può essere facilitato.

Ogni relazione di aiuto, quindi anche quelle che si instaurano nell'affidamento familiare tra tutti i soggetti coinvolti (minori, genitori naturali, affidatari, Servizi, ecc.), presentano luci ed ombre che ne caratterizzano il percorso e possono determinarne il successo o il fallimento. Per questo riteniamo che l'affidamento familiare, strumento di aiuto, abbia bisogno a sua volta di sostegno, di una comunità solidale capace di capire, accogliere, aprirsi alle necessità "dell'altro" anche se "diverso", capace di scoprire e custodire anche opportunità di auto-aiuto tra "vicini".

L'affidamento non si snoda lungo un percorso solitario ed esclusivamente in "privato", ma nasce, si sviluppa e si mantiene in vita grazie al concorso di tutti, è cioè un atto "pubblico", a noi piace dire "comunitario". Contempla dunque il coinvolgimento di più attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del percorso: il minore e la sua famiglia, la famiglia/persona singola affidataria, i Servizi Sociali, il Giudice tutelare o il Tribunale per i Minorenni, gli operatori del privato sociale. E' un falso credere che esistano famiglie ideali né bisogna pensare di dover scovare quelle che meglio funzionano; è importante invece promuovere la consape-

volezza delle potenzialità di ciascun nucleo familiare e, nel caso dell'affidamento familiare, anche delle persone singole, per rispondere al diritto di ogni minore ad avere una famiglia e a vivere in un ambiente solidale in cui si respiri la gratuità e la giustizia sociale.

Questo rappresenta il cuore da cui ha preso impulso la messa in opera della guida. Da qui nasce l'idea: poche pagine facilmente fruibili da chi si vuole lasciare incuriosire, poche ma chiare parole per fugare dubbi e pregiudizi, per lasciarsi coinvolgere e rispondere ad un bisogno, quello dei minori che si affidano ai genitori naturali ma cercano aiuto anche in ciascuno di noi; non è sempre facile ma possibile e rappresenta un'opportunità di crescita per tutte le persone coinvolte.

** Ex Direttore del Centro per la Vita di Ostia*

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE NEL MUNICIPIO ROMA 13 (attualmente 10)

*Luca Di Censi**

La presente descrizione della situazione demografica del Municipio Roma 13 fa riferimento alla fonte anagrafica del Comune di Roma che ha il vantaggio di fornire una fotografia della situazione più attuale dell'altra fonte informativa sulla popolazione comunemente usata, il Censimento della popolazione e delle abitazioni dell'Istat, che ha invece cadenza decennale.

Il Municipio Roma 13 nel 2010 ha registrato più di 220.000 residenti all'anagrafe ed è, ancora oggi, in crescita insieme al Municipio Roma 8.

Nel complesso, la composizione delle classi d'età mostra un'accentuata numerosità dell'infanzia e di coloro che sono ancora in età feconda. La tipologia familiare presenta un'incidenza delle persone sole molto più bassa che negli altri Municipi, probabilmente perché si verificano in misura minore sia i comportamenti familiari alternativi (vi sono più coniugati e meno celibi), sia l'invecchiamento in solitudine. Molto frequente è l'unione delle giovani coppie, spesso causa di quella instabilità che connota gli attuali rapporti familiari.

Le famiglie del Municipio Roma 13 sono comunque più numerose della media romana. Per quanto riguarda quelle monogenitoriali, si registra una netta superiore presenza delle donne che hanno a carico più figli e altri membri parentali. Questo lascia supporre che le madri single del Municipio non appartengano a quella fascia sociale che sperimenta consapevolmente la monogenitorialità come strategia riproduttiva alternativa, ma che derivino più spesso dalla scomposizione di precedenti nuclei familiari. Il numero di anziani per bambino è tra i più bassi di Roma, con un indice di dipendenza economica al di sotto della media romana.

In un'ottica complessiva, spicca che i Municipi 13 e 8 sono al primo posto per incidenza della popolazione da 0 a 4 anni e agli ultimi posti per l'incidenza della popolazione da 50 a 64 e da 65 anni in su. Si tratta dunque di Municipi giovani, che tra l'altro sono tra i più numerosi per popolazione assoluta.

Inoltre, si rileva che il Municipio Roma 13 ha una quota rilevante di minori in affidamento alle famiglie affidatarie (70 minori) e di casi in carico al gruppo di lavoro integrato GIL. Il GIL ha effettuato dal 2008 ad oggi circa 200 indagini per anno, registrando un numero crescente di nuovi casi che si vanno ad aggiungere a situazioni di difficile soluzione che si ripresentano costantemente.

Proprio per tutte queste considerazioni il Municipio Roma 13, negli ultimi anni, ha dato notevole importanza ai servizi di sostegno alla famiglia e per riflesso a quelli dell'infanzia. In tale ambito, nel 2008, per dare supporto ai Servizi Sociali e per fungere da osservatorio privilegiato che tempestivamente possa segnalare e lavorare su quelle situazioni che presentano rischi, è stato anche aperto il Centro famiglie "Stella Polare".

La scheda seguente evidenzia la situazione dei minori in affidamento nel Municipio Roma 13 nell'anno 2011. 3

1) Relazione sintetica sullo stato dell'affidamento	a) Minori in affidamento alle famiglie affidatarie n. 70 b) operatori che operano nei servizi dell'affidamento familiare Servizi Sociali Municipio Roma 13 Assistenti Sociali n. 9 Psicologi n. 1 Amministrativi n. 2 Servizi della ASL RMD - TSMREE Assistenti Sociali n. 2 Psicologi n. 2 UIM ASL RMD Assistenti Sociali n. 1 Psicologi n. 1 c) Famiglie di origine n. 59 d) Famiglie affidatarie n. 61 (parentali e non) e) Organismi del terzo settore coinvolti sull'affido: Il Centro per la Vita di Ostia - Casetta di Rita, Centro famiglie "Stella Polare"
2) Dati statistici	a) numero totale dei minori dati in affidamento (totale di b + c) n. 145 b) numero totale dei minori dati in affidamento alle famiglie affidatarie n. 70 c) numero totale dei minori in affidamento alle strutture in casa famiglia n. 43 in gruppi appartamento n. 32
3) Preventivo delle risorse da impegnare per gli assegni di assistenza di base	€ 252.000,00
4) Preventivo delle risorse da impegnare per i sussidi integrativi	€ 50.000,00 (dato presunto in base alle situazioni in carico)
5) Criticità esistenti per l'affidamento	La maggiore criticità registrata dal Servizio è relativa al reperimento di famiglie affidatarie residenti nel territorio del Municipio Roma 13 La durata degli affidi e la difficoltà di attivare progetti di sostegno socio-economico mirati al rientro in famiglia d'origine
6) Note	Totale minori in struttura nel 2011 n. 75

** Osservatorio sul sociale del Municipio 13 di Roma Capitale*

UNA FAMIGLIA 'SUSSIDIARIA'

L'affidamento familiare è previsto dalla L. 184/1983, modificata dalla L. 149/2001 "Diritto del minore ad una famiglia" e dalla L. 173/2015 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare".

Costituisce una speciale modalità di realizzazione dell'educazione del minore nell'ambito della famiglia, regolamentato dal legislatore al fine di disciplinare situazioni di abbandono di carattere transitorio e di facilitare il superamento delle difficoltà temporanee della famiglia d'origine a prendersi cura del minore.

In quelle situazioni di momentanea inidoneità dell'ambiente familiare, al fine di garantire al minore un sereno sviluppo, egli viene inserito in un altro ambiente, il più possibile simile a quello di origine, per assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, ma anche e soprattutto per preparare il suo ritorno nella propria famiglia. Scopo principale dell'affidamento è, infatti, la riunificazione del nucleo familiare di origine. Quando l'affidamento si prolunga nel tempo e il Giudice decreta l'adottabilità del minore in affidamento, la L. 173/2015 permette alla famiglia affidataria di presentare la domanda di adozione.

Presupposto e finalità

Il presupposto dell'affidamento familiare è la "temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo" che si ha quando, a causa di condizioni di forza maggiore di carattere transitorio, il minore si trova a non avere uno stabile o adeguato focolare domestico, pur avendo con i genitori un rapporto valido sul piano affettivo.

La sua finalità è di garantire ad ogni figlio l'opportunità di crescere in un ambiente familiare idoneo in attesa che la sua famiglia naturale superi le difficoltà che ne hanno causato l'allontanamento. Varie situazioni di ordine materiale o morale possono realizzare questa temporanea inidoneità della famiglia: da una condanna penale da scontare in carcere ad una situazione abitativa insalubre, da una breve degenza in ospedale ad un'incapacità educativa dei genitori che i soggetti interessati dimostrino di volere affrontare e superare.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DELL'AFFIDAMENTO

La legge prevede due forme di affidamento familiare: consensuale nel caso sia condiviso e approvato dai genitori, giudiziale nel caso sia disposto dall'Autorità giudiziale. Nell'ambito di queste due tipologie fondamentali, l'affidamento può essere intrafamiliare o eterofamiliare e, in base alla gravità del disagio della famiglia di origine, a tempo pieno o part time.

Consensuale

E' disposto dal Servizio Sociale locale, previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore.

Può anche essere richiesto dalla stessa famiglia di origine. Il Servizio Sociale, prima

di disporre l'affidamento deve ascoltare il minore che abbia compiuto gli anni dodici; il minore di età inferiore può essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento cioè della sua capacità di avere una precisa e netta cognizione del mondo esterno ed una certa autonomia nell'autodeterminarsi. Il Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento del Servizio locale.

Giudiziale

Tutte le volte in cui manca, per assenza o per rifiuto, il consenso dei genitori, la competenza ad emettere il provvedimento di affidamento spetta al Tribunale per i Minorenni. Essendo un provvedimento disposto nella maggioranza dei casi contro la volontà dei genitori e incidente quindi sulla loro potestà, viene richiamata la normativa riguardante i provvedimenti ablativi o limitativi della potestà genitoriale. Infatti in caso di violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla potestà o abuso dei poteri o, in caso di disagio familiare cagionato da una condotta genitoriale pregiudizievole al figlio, il Giudice può intervenire revocando o limitando i poteri genitoriali ed ordinando l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

Eterofamiliare o intrafamiliare

L'affidamento può essere eterofamiliare quando il minore è affidato a persone o famiglie diverse da quella di origine, o intrafamiliare, quando il minore viene affidato a figure appartenenti al nucleo di origine.

E' obbligo e compito prioritario dei Servizi ricercare e attivare le risorse all'interno della famiglia del minore. I Servizi devono tener conto, delle dinamiche esistenti tra il nucleo di appartenenza del minore e la famiglia allargata, ipotetica affidataria, per verificare la disponibilità ad accettare la collaborazione e le indicazioni dei Servizi medesimi, al fine di mantenere relazioni positive con la famiglia d'origine del minore e costruire le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare di provenienza.

Tempo pieno o part time

Nell'affidamento a tempo pieno, consensuale o giudiziale, i genitori affidatari prendono il minore a vivere temporaneamente nella propria famiglia, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non sia stata pronunciata una limitazione della potestà genitoriale ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità affidante.

Il part time invece consiste nell'affidamento del minore a genitori affidatari presso i quali trascorre solo alcuni giorni a settimana o alcune ore del giorno o brevi periodi. Esso permette di fornire un sostegno sia al minore, evitandone l'allontanamento, sia alla famiglia di origine, sia alla Comunità di tipo familiare nella quale il minore è eventualmente accolto, sulla base di modalità e tempi concordati con il Servizio Sociale titolare degli interventi. Tale modalità di affidamento permette al minore di avere esperienze integrative positive, che la sua famiglia non è in grado di fornire, quali: l'essere seguito in attività educative, scolastiche, ludiche e/o di socializzazione.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Le caratteristiche principali dell'affidamento familiare sono: temporaneità; mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine; supporto al minore, alla sua famiglia e alla famiglia affidataria.

Temporaneità

La natura e la ratio dell'affidamento familiare sono tali da non consentire che esso possa protrarsi per un periodo eccessivamente lungo, dal momento che si tratta di un intervento finalizzato all'assistenza temporanea di un minore e della sua famiglia in crisi ed al superamento di una momentanea difficoltà.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati le motivazioni, i tempi, e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, nonché il periodo della sua presumibile durata. Il termine di durata massima dell'affidamento è fissato in 24 mesi ed è comunque prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affidamento possa recare pregiudizio al minore.

Nulla è stabilito riguardo alla durata della proroga e, nel silenzio della legge, si può presumere che essa possa essere stabilita per un ulteriore periodo (massimo) di 24 mesi. L'affidamento cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine

Non bisogna mai dimenticare che scopo dell'affidamento è il recupero della famiglia d'origine: l'allontanamento del minore dai genitori è rigorosamente temporaneo e non costituisce una misura sanzionatoria o repressiva di un abuso, bensì un mezzo per aiutare i genitori al superamento di difficoltà temporanee.

Nell'affidamento temporaneo un dialogo costruttivo tra famiglie naturali e famiglie affidatarie rappresenta la variabile fondamentale per la riuscita dell'affidamento e può rendere meno traumatico il reinserimento del minore.

Il supporto al minore, alla sua famiglia e alla famiglia affidataria

La legge prevede espressamente il dovere dei Servizi Sociali di agevolare i rapporti tra minore e i suoi genitori, qualora non ci sia diversa disposizione del Tribunale per i Minorenni. I Servizi sono tenuti, inoltre, a fornire ogni supporto necessario alla famiglia di origine per uscire dallo stato di difficoltà che ha reso necessario l'allontanamento del minore ed alla famiglia/persona singola affidataria nell'espletamento dei suoi compiti di accoglienza, cura ed educazione del minore nonché per i rapporti con la famiglia di origine ove previsto dal progetto.

Per svolgere la loro opera i Servizi si possono avvalere anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera di associazioni familiari.

I PROTAGONISTI

Gli affidatari

Chiunque può diventare affidatario: famiglie con o senza figli, coppie conviventi, persone singole. Deve trattarsi comunque di persone che mettono a disposizione del minore la loro esperienza e il loro affetto per assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno sapendo che necessariamente un giorno tornerà nella famiglia d'origine.

La legge non stabilisce vincoli di età rispetto al bambino affidato, né di reddito. I requisiti essenziali si possono riassumere in:

uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un'altra persona; la disponibilità affettiva e le capacità educative per accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse; la consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia d'origine nella vita del bambino.

Gli affidatari scelgono liberamente di dare la propria disponibilità all'accoglienza temporanea del minore e accettano di collaborare costantemente con il Servizio Sociale di riferimento, nel rispetto del minore e della sua storia. Devono seguire un percorso di formazione in preparazione all'eventuale affidamento al termine del quale, se confermano la loro decisione e se sono ritenuti idonei dall'équipe professionale responsabile della formazione, vengono inseriti in un apposito elenco tenuto presso il "Centro per l'Affidamento e l'Adozione di Roma Capitale" (ex Pollicino) cui è attribuito il servizio nell'ambito della competente U.O. del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute.

Agli affidatari, unitamente alla proposta di avvio dell'affidamento familiare, vengono comunicate dal Servizio Sociale tutte le informazioni sulla storia e sulla situazione sociale e sanitaria del minore, nel rispetto comunque della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (art 15 del regolamento comunale per l'istituto dell'affidamento familiare dei minori, Delibera n. 54/2008).

Essi sono costantemente in contatto con il Servizio Sociale nel corso dell'affidamento e vengono coinvolti ed informati relativamente ad ogni eventuale modifica del piano di affidamento. Possono avvalersi anche di ogni ulteriore intervento di aiuto offerto dalle Associazioni del privato sociale.

Gli affidatari, nel dare accoglienza al minore si assumono gli stessi doveri dei genitori naturali: il dovere di provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del figlio. È riconosciuto loro un ruolo attivo ed una presenza significativa nella vita del minore ed esercitano i poteri connessi con la scuola e con i Servizi sanitari. Hanno perciò il diritto di elettorato, attivo e passivo, per gli organi collegiali scolasti-

ci e la legittimazione ad agire relativamente ai rapporti ordinari con la scuola e con le autorità sanitarie. Devono inoltre essere sentiti nei procedimenti civili in materia di potestà. Coerentemente con la natura stessa dell'affidamento devono adempiere ai loro obblighi tenendo conto delle indicazioni dei genitori: le scelte di notevole importanza, tali da incidere sulla vita futura del minore (quali ad esempio gli studi o le scelte religiose) devono essere riservate ai genitori.

Gli affidatari, aiutati e sostenuti dai Servizi Sociali, contribuiscono anche a mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale del minore, salvo, nei singoli casi, controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico.

Gli affidatari, in ogni momento possono, con richiesta scritta, ritirare la propria disponibilità.

Naturalmente alla rinuncia non segue l'immediata cessazione dell'affidamento, ma bisognerà attendere che il Servizio Sociale responsabile individui una soluzione alternativa e prepari il minore al cambiamento.

La famiglia di origine

Quando la famiglia di origine del minore è in una situazione di disagio i Servizi Sociali del luogo dove risiede sono tenuti a sostenerla e ad aiutarla con tutti i mezzi a disposizione (L. 184/83 modificata dalla L. 149/2001) e, solo dopo avere esperito ogni possibilità e valutato che il perdurare delle difficoltà familiari ledono il diritto del figlio ad avere un adeguato sviluppo, hanno il dovere di tutelarla e di realizzare il progetto di affidamento familiare a terzi.

Qualora la famiglia sia afflitta solo da problemi economici essa deve essere aiutata in maniera diversa dal trasferimento del minore in un'altra famiglia più abbiente, ossia, con aiuti economici diretti ai genitori. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali hanno l'obbligo di salvaguardare il diritto del minore di crescere nella propria famiglia fornendo l'aiuto e il sostegno necessario affinché la famiglia d'origine possa essere coadiuvata nell'assolvimento dei suoi compiti educativi. Al riguardo, però, è necessario rilevare che il diritto del minore a crescere in famiglia non è un diritto esigibile in quanto la realizzazione degli interventi è condizionata dalla disponibilità delle risorse finanziarie dei soggetti incaricati di porre in atto le misure di sostegno e aiuto.

La famiglia di origine, prima di esprimere il proprio consenso formale, deve essere informata accuratamente del significato e degli scopi del progetto di affidamento ed è coinvolta nel percorso in ogni sua fase. Ha il diritto di avere le informazioni utili riguardanti la persona o la famiglia individuata quale possibile affidataria.

Durante il periodo di affidamento, mantiene i rapporti con il proprio figlio o figlia secondo le modalità definite nel progetto e si impegna a rispettare le indicazioni dei Servizi. Contemporaneamente alla realizzazione dell'affidamento, la famiglia di origine continua a ricevere il supporto dai Servizi per il superamento delle difficoltà che hanno reso necessario l'allontanamento del minore e per permettere il rientro dello stesso in famiglia. Nel caso di affidamento disposto dal Tribunale per i Minorenni, le modalità dei rapporti tra famiglia d'origine e minore sono definite dal Tribunale stesso.

Il minore

Possono usufruire dell'affidamento familiare minori di qualsiasi età tra lo zero e la maggiore età. Il neonato, il bambino o l'adolescente privi di un ambiente familiare adeguato possono essere affidati ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurare loro il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno; solo ove tale forma di affidamento non sia possibile, si potrà ricorrere all'inserimento in comunità di tipo familiare.

Il minore ha diritto di essere preparato all'affidamento familiare ed ascoltato nelle diverse fasi del percorso nel rispetto della sua storia e delle relazioni affettive. Se ha compiuto 12 anni partecipa alla definizione del progetto, se più piccolo è comunque coinvolto con modalità appropriate di comunicazione e di ascolto.

Durante l'affidamento ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine a meno che non siano diverse le indicazioni specificate nel progetto di affidamento o nel provvedimento del Tribunale.

Al termine del periodo di affidamento, ha il diritto di mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, purché non ci siano diverse valutazioni da parte dei Servizi Sociali, specificate nel progetto individuale.

Anche i minori stranieri non accompagnati, non residenti ma comunque presenti nel territorio di Roma Capitale, possono usufruire dell'affidamento familiare. In questo caso sarà il Dipartimento Promozione Servizi Sociali e della Salute ad individuare la famiglia o la persona idonea, a proporre l'affidamento e a concordarne il progetto con il Servizio Sociale del Municipio interessato che ne diviene titolare per la gestione, il sostegno e l'erogazione del contributo agli affidatari. Solo in casi eccezionali il Dipartimento mantiene la gestione del progetto di affidamento.

Per garantire la cura di una famiglia fin dai primi momenti di vita e per evitarne l'inserimento in una casa famiglia, l'Amministrazione comunale, ad eccezione dei casi in cui ci siano diverse indicazioni dell'autorità giudiziaria, promuove progetti di affidamento familiare dei neonati, per il periodo strettamente necessario al Tribunale per i Minorenni per definire la posizione giuridica del bambino, ai sensi dell'art. 10 della L. 184/1983.

Le famiglie individuate per tale tipologia di affidamento, non devono aver presentato offerta di disponibilità all'adozione e devono avere già figli nel proprio nucleo familiare. Tranne quando non è diversamente disposto dalla magistratura minorile, l'affidamento temporaneo di un neonato non può configurarsi come inserimento adottivo nella famiglia ospitante.

IL PERCORSO DEGLI AFFIDATARI

Informazione

Le persone interessate per avere le prime informazioni, si possono rivolgere al Servizio Sociale del comune di residenza o di un altro territorio e alle associazioni del privato sociale che si occupano di affidamento. A Roma, oltre ai Servizi Sociali, si può far riferimento al Centro per l’Affidamento e l’Adozione di Roma Capitale (ex Pollicino) e, nel Municipio 10, anche al Centro per la Vita di Ostia-Casetta di Rita.

Formazione

Chi decide di dare la propria disponibilità deve iniziare un percorso di approfondimento e di formazione per acquisire una maggiore consapevolezza e per valutare la possibilità concreta di avviare un progetto di affidamento. L’idoneità all’affidamento viene riconosciuta dall’Ente che ha la responsabilità della formazione.

A Roma la formazione viene svolta di norma dal Centro per l’Affidamento e l’Adozione di Roma Capitale (ex Pollicino). Anche i Servizi Sociali possono, sul modello adottato da Pollicino, organizzare e realizzare corsi di formazione.

Attesa

Una volta ricevuta l’idoneità all’affidamento, la famiglia o la persona singola iniziano un periodo di attesa fino a quando il Servizio Sociale non li coinvolge in un progetto di affidamento. Il tempo dell’attesa può essere più o meno lungo secondo le necessità e la valutazione del Servizio che ha il delicato compito di scegliere il soggetto interessato in base alle necessità ed alla storia del minore, alla situazione della famiglia di origine e alle caratteristiche del possibile affidatario.

Avvio dell’affidamento

L’art. 2 della L. 184/83 indica i soggetti che possono essere affidatari nel caso di “temporanea privazione di ambiente familiare idoneo”, secondo un ordine di preferenza: dapprima un’altra famiglia, possibilmente con figli minori in prospettiva di una socializzazione e di un inserimento tra coetanei; secondariamente una famiglia senza figli minori; poi, secondo l’ordine di preferenza, una persona singola (potrebbe trattarsi, senza particolari preclusioni, di una persona non coniugata, ma pure vedova, divorziata, separata anche soltanto di fatto). La scelta della famiglia affidataria o della persona singola spetta necessariamente al Servizio Sociale del territorio di residenza e deve essere particolarmente oculata, ove si pensi che il compito dell’affidatario è ben più difficile di quello dell’adottante: si richiedono infatti doti di particolare maturità e consapevolezza anche in rapporto alla peculiarità dell’affidamento che prevede necessariamente il rientro nella famiglia di origine. Il Servizio Sociale ha il dovere di fornire informazioni accurate all’affidatario sulla storia del minore ed eventuali sue particolari problematiche e di condividere il progetto di affidamento perché lo stesso possa dare la sua adesione in modo consapevole. L’affidatario deve dare il suo consenso in forma scritta ed accogliere il minore secondo le modalità stabilite.

Sostegno

Per tutto il tempo dell'affidamento, la famiglia o la persona singola possono contare sul sostegno del Servizio Sociale locale che ha il dovere di facilitare il compito attivando tutti gli aiuti possibili integrando e coordinando il proprio intervento con i Servizi ASL, con il Centro per l'Affidamento e l'Adozione di Roma Capitale e con le Associazioni (L. 328/2000).

Le Associazioni offrono supporto agli affidatari secondo le proprie competenze e possibilità e, comunque, sempre secondo il progetto predisposto dai Servizi.

Il Centro per l'Affidamento e l'Adozione di Roma Capitale è presente come snodo tra le varie agenzie coinvolte e predispone anche gruppi di auto aiuto per gli affidatari.

E' previsto un sostegno economico da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle proprie disponibilità economiche, quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto dalla famiglia affidataria. In particolare la famiglia affidataria ha diritto alla ricezione di rimborsi spese (solo per interventi di cura di particolare rilevanza), di assegni familiari e alle detrazioni di imposta per carichi di famiglia.

Inoltre la legge ha esteso agli affidatari i diritti in materia di congedo di maternità e di paternità e tutela delle lavoratrici madri e tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, permessi per malattia e riposi giornalieri previsti per i genitori biologici.

Conclusione dell'affidamento

La legge stabilisce che l'affidamento non può essere superiore ad un periodo di 24 mesi, ma è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore stesso.

Si conclude quando il Servizio responsabile dell'affidamento accerta che il minore può rientrare nella sua famiglia perché sono state superate le difficoltà che ne hanno reso necessario l'allontanamento oppure qualora la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore stesso e si sia reso necessario un provvedimento diverso da parte del Tribunale per i Minorenni, quando, infine, il minore ha compiuto 18 anni.

Il provvedimento di cessazione dell'affidamento familiare viene emanato dalla stessa autorità che ha disposto il provvedimento di affidamento.

TESTIMONIANZE

Sono trascorsi ormai 18 anni da quel felice incontro che ha cambiato in parte la mia vita e sicuramente in meglio. Mi ero da poco avvicinata ad un'associazione di volontariato quando ho conosciuto una ragazza che cercava una famiglia che l'aiutasse ad accudire il suo piccolo di sei mesi altrimenti, non avendo nessuno, l'unica alternativa sarebbe stato un istituto.

Il mio sguardo ha incrociato quei grandi occhioni neri ed è stato subito amore a prima vista. Fortunatamente avevo alle spalle una famiglia meravigliosa, che ha condiviso il mio desiderio e tutti insieme abbiamo iniziato questa nuova esperienza. Non abbiamo fatto nulla di particolare se non seguire quello che ci diceva il cuore cercando di non lasciarci vincere da tutti i se, ma, perché...

Ora quel piccolo bambino, accolto come un nuovo membro della famiglia, è diventato un bravissimo ragazzo di 18 anni ed anche se è da tempo rientrato nella sua famiglia d'origine, fa sempre parte anche della nostra e non manca mai quando ci si ritrova tutti insieme. La mia esperienza è stata bellissima e lo rifarei subito. Mi sento di dire di non aver paura di aprirsi all'accoglienza perché sicuramente è molto più quello che riceviamo di quanto diamo.

Anna

Una donna sola con tre bambini molto piccoli, senza lavoro a causa delle sue maternità, è approdata al Centro per la Vita per chiedere aiuto. Le difficoltà toccavano i bisogni primari dell'accudimento, del cibo e dell'abitazione. I volontari hanno dovuto affrontare seri problemi dovuti alla complessità della situazione che ha richiesto il contributo di più soggetti. Con i Servizi Sociali si è delineato un percorso condiviso dalla mamma. Accompagnare i bambini al nido, dal pediatra, fornire alimenti per lei e per i piccoli, provvedere al loro abbigliamento, custodire i bambini nei periodi di chiusura del nido per permettere alla madre di svolgere attività lavorative sia pure precarie, tutto ha contribuito ad avviare e sostenere l'autonomia del nucleo familiare.

Che fatica! Eppure quale dono di umanità e crescita personale abbiamo ricevuto noi volontari!

DOMANDE E RISPOSTE

D: Che cos'è l'affidamento familiare?

R: Ogni minore ha bisogno di una famiglia che lo ami e si prenda cura di lui. Quando la famiglia naturale, per motivi diversi, si trova in un momento di particolare difficoltà per cui non può occuparsi dei propri figli, può essere necessario ricorrere all'istituto dell'affidamento familiare.

L'affidamento è la scelta temporanea di una famiglia, di una coppia o di una persona singola di accogliere un minore nella propria casa per offrirgli la possibilità di vivere in un ambiente familiare sereno, per un tempo più o meno lungo fintanto che non si siano ripristinate le condizioni per rientrare nella famiglia d'origine.

D: Quanto dura un affidamento? L'affidamento è per sempre?

R: La durata dell'affidamento è temporanea (da alcuni mesi fino a un massimo di 2 anni prorogabili) e viene definita con un accordo tra Servizi socio-assistenziali, famiglia d'origine e famiglia affidataria e/o stabilita con un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

D: che cos'è l'affidamento a tempo pieno?

R: è la presa in carico temporanea di un minore nella propria famiglia, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità affidante.

D: Che cos'è l'affidamento diurno o part-time?

R: E' la possibilità di sostenere i genitori in difficoltà nel loro impegno educativo, dedicando parte del proprio tempo libero, quotidianamente o settimanalmente, per stare concretamente vicino ai bambini: accompagnarli a scuola, ad un parco giochi, seguirli nei compiti, far loro compagnia.

D: Chi può diventare affidatario?

R: Chiunque può diventare affidatario: famiglie con e senza figli, coppie conviventi, persone singole in grado di accogliere un bambino al fine di assicurargli la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Non sono richiesti requisiti in merito al reddito, né vi sono limiti di età, né competenze specifiche.

D: Quali sono le principali caratteristiche dell'affidamento?

R: Con l'affidamento il minore resta nella famiglia affidataria per un periodo di tempo definito, durante il quale egli mantiene regolari rapporti con la famiglia di origine, stabiliti insieme ai Servizi Sociali.

D: Come può essere l'affidamento familiare?

R: L'affidamento familiare può essere consensuale quando si attua con il consenso della famiglia del minore o "non consensuale" (giudiziale), quando è stabilito dal Tribunale per i Minorenni in base ad esigenze specifiche di tutela. L'affidamento giudiziale è quindi indipendentemente dall'assenso della famiglia.

D: Chi propone l'affidamento?

R: L'affidamento familiare viene proposto dalla famiglia di origine o dal Servizio Sociale.

D: Come si diventa famiglia affidataria?

R: Le famiglie, le coppie o le persone singole che si propongono all'affidamento familiare devono rivolgersi al Servizio Sociale del territorio di residenza per essere orientate, informate e formate.

D: L'affidamento è solo per bambini stranieri?

R: L'affidamento riguarda tutti i bambini che vivono in Italia e che si trovano in difficoltà familiari.

D. Da dove arrivano i bambini in affidamento?

R: I bambini dati in affidamento, per la maggior parte dei casi, provengono direttamente dalle famiglie in difficoltà. In alcuni casi anche da strutture di accoglienza.

D: Chi assegna il bambino alla famiglia?

R: L'abbinamento del bambino alla famiglia viene fatto dai Servizi Sociali territoriali.

D. Si può scegliere il bambino o almeno esprimere una preferenza?

R: Il bambino non si sceglie ma nel momento dell'abbinamento possono essere fatte alcune valutazioni dai Servizi Sociali competenti sulla composizione della famiglia, l'età dei figli, il sesso dei figli, le relazioni sociali della famiglia, in modo che il bambino sia affidato al nucleo familiare più adeguato.

D: Alla fine dell'affidamento, i genitori affidatari possono vedere ancora il bambino?

R: Non ci sono divieti assoluti di visita e incontro, ma i Servizi Sociali possono dare indicazione che per un periodo vengano diradati i contatti per facilitare il reinserimento nella famiglia d'origine o l'avvio positivo del nuovo progetto educativo sul minore.

D: Le famiglie affidatarie devono avere particolari caratteristiche?

R: Non è richiesta nessuna caratteristica particolare: tutti i maggiorenni possono dare la propria disponibilità. Ovviamente viene fatto un percorso di valutazione mirato a riconoscere l'idoneità di ciascuna persona ad accogliere un minore in affidamento.

D: E se le famiglie affidatarie hanno già dei figli?

R: Avere già dei figli non è un ostacolo. Chiaramente però verranno fatte, al momento dell'abbinamento tra minore e famiglia affidataria, delle valutazioni rispetto alle caratteristiche del nucleo familiare, dei figli e del minore destinato all'affidamento.

D: Quanto costa un affidamento?

R: È previsto un contributo economico mensile per le famiglie affidatarie, misure di sostegno e aiuto economico per particolari spese sostenute dal minore.

INFORMAZIONI PRATICHE

Regolamento

Gli Enti Locali che gestiscono un Servizio affidi deliberano un regolamento che diviene il riferimento teorico-pratico-normativo indispensabile per la definizione dei criteri, dei tempi, delle modalità dell'affidamento, degli impegni e dei diritti dell'amministrazione, delle famiglie d'origine, delle famiglie affidatarie.

Contributo mensile

La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito, quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto.

L'importo del contributo è determinato dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole Amministrazioni.

Rimborso spese agli affidatari

La legge nazionale prevede misure di sostegno ed aiuto economico in favore della famiglia affidataria, che possono comprendere anche un rimborso spese a favore della stessa.

Le delibere istitutive ed i regolamenti delle amministrazioni locali che istituiscono il Servizio di Affidamento Familiare prevedono un sostegno economico agli affidatari per consentire a tutte le famiglie idonee questa scelta, indipendentemente dalle condizioni di reddito. Inoltre alcune amministrazioni rimborsano gli oneri sostenuti per interventi di cura e altre spese di particolare rilevanza per il progetto di affidamento da sviluppare. Le singole Amministrazioni dovranno indicare le spese per cui è possibile richiedere il rimborso, le modalità e gli atti amministrativi necessari per l'erogazione dello stesso.

Assicurazione

I minori in affidamento sono assicurati dall'Ente locale per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell'affidamento.

Assegni familiari

In base alla normativa vigente (L. 149/01 art. 38, comma 1) il Giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

Detrazioni d'imposta

La legge sul diritto del minore alla propria famiglia (L. 149/01 art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12 DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari

La legislazione per il sostegno della maternità e della paternità (L. 8.3.2000 n. 53) e la legge sul “Diritto del minore ad una famiglia” (L. 149/01) stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari - con affidamento preadottivo o temporaneo - hanno gli stessi diritti dei genitori naturali in materia di congedo di maternità, di congedo di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia della figlia o del figlio, di congedi per riposi giornalieri.

Hanno le stesse tutele e hanno anche le stesse opportunità. E' loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso della bambina o del bambino nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione di lavoratrice autonoma.

Congedo di maternità

E' possibile avere il congedo per cinque mesi a prescindere dall'età del minore adottato e di tre mesi nel caso dell'affidamento. Il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento. La lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della L. 184/1983, art 2 e seguenti, ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato.

Il congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento ed è riconosciuto pertanto anche per minori che, all'atto dell'affidamento, abbiano superato i sei anni di età.

Congedo di paternità

Al padre lavoratore spetta alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente. Il padre lavoratore potrà usufruire dei congedi anche in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo.

Congedo parentale

Per la fruizione dei congedi parentali il limite di età dei 12 anni è stato abolito.

In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino al momento dell'adozione o dell'affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età.

Iscrizione anagrafica del minore

Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica. Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i Servizi e con i genitori del minore, se non sono decaduti dalla potestà; l'iscrizione del minore sullo stato di famiglia degli

affidatari e conseguente cambio di residenza, può comportare il cambiamento dei soggetti istituzionali che si occupano del minore, ovvero degli operatori di territorio e del Servizio affidi, è dunque un nodo aperto che richiede un'attenta valutazione di opportunità.

Per consentire il superamento di alcune difficoltà quotidiane (es. tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.) si suggerisce di fare acquisire al minore affidato il domicilio presso la famiglia affidataria. Queste considerazioni sono valide sia per gli affidi disposti dal Servizio locale e resi esecutivi dal Giudice Tutelare (L. 149/01 art. 4, comma 1) sia per gli affidamenti disposti dal Tribunale per i Minorenni (L. 149/01 art. 4, comma 2).

Assistenza Sanitaria

Secondo la normativa vigente (L. 149/01 art. 5, comma 1) l'affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale. Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella sua stessa Azienda Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico.

Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra Azienda Sanitaria Locale, al minore sarà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni 6 mesi.

Scuola

Secondo la normativa vigente (L. 149/01 art. 5, comma 1) l'affidatario, in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche, esercita i poteri connessi con la potestà parentale. L'iscrizione al nido, alle scuole materne, alle scuole dell'obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore.

La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata dal Servizio del Comune di residenza. In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda d'iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali.

Il Codice Civile, art.348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questo spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".

Al riguardo è opportuno segnalare che, sulla base delle ultime ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione non viene prevista la possibilità per i genitori affidatari di essere eletti in tali organi.

Espatrio

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (L. 1185/67 art.3).

In assenza del consenso dei genitori il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio. La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai Servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento.

Poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga è opportuno attivarsi con 1 o 2 mesi di anticipo.

Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore. L'attuale legge (L. 149/01 art. 5, comma 1) attribuisce all'affidatario l'esercizio dei poteri connessi con la potestà parentale.

RIFERIMENTI

Dipartimento Promozione Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale

Per informazioni è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00; il giovedì anche dalle 15,00 alle 18,00.

Si trova in viale Manzoni n. 16 e risponde al numero telefonico 06 68806880.

Accoglie le richieste dei cittadini che danno la disponibilità a diventare affidatari, attiva per gli stessi un percorso formativo orientato all'inserimento in una banca dati cittadina di persone valutate idonee per l'affidamento di minori.

Svolge le attività in favore dell'affidamento attraverso il Centro per l'Affidamento e l'Adozione di Roma Capitale e le Unità interdistrettuali Minori. Si fa carico dell'onere finanziario per la copertura assicurativa dei minori in affidamento, a tempo pieno e a tempo parziale, per infortuni in cui dovessero incorrere durante il progetto di affidamento.

Congiuntamente al Servizio Sociale municipale, ha cura di proporre l'affidamento familiare, quale alternativa alla permanenza del minore in comunità fatta eccezione per quei casi per cui è stato disposto diversamente dalla magistratura minorile come pure vigila su quei casi di bambini fino a tre anni di età, per i quali tale permanenza è protratta oltre il terzo mese e quelli di bambini entro i cinque anni, rimasti in comunità per oltre cinque mesi.

Il Centro per l'Affidamento e l'Adozione di Roma Capitale (ex Pollicino)

Riceve dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il giovedì dalle 14,00 alle 16,00.

Call center 06.68.80.68.80 e-mail centropollicino@omune.roma.it

Il Centro, nell'ambito della competente U.O. del Dipartimento Promozione Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale, svolge le funzioni di coordinamento, controllo e monitoraggio dell'affidamento familiare, ne promuove la diffusione nella comunità cittadina, provvede alla promozione di progetti specifici, connotati prevalentemente per la loro valenza cittadina, alla raccolta e alla valorizzazione delle disponibilità ricevute in collaborazione con i Servizi Sociali municipali e le associazioni iscritte all'Albo, conserva l'elenco delle famiglie idonee all'affidamento.

Al Centro sono, inoltre, attribuite le attività inerenti:

- i rapporti con le istituzioni coinvolte (Tribunale per i Minorenni, Giudici Tutelari, Aziende sanitarie locali, istituzioni scolastiche, etc.);*
- la promozione delle attività di formazione e di aggiornamento sia degli operatori comunali, sia di coloro che sono disponibili all'affidamento, privilegiando in tal senso il territorio di riferimento;*
- la programmazione annuale delle attività sul tema dell'affidamento attraverso incontri con i Referenti di cui all'art. 14, comma 2, del Regolamento;*
- la funzione di agevolare e semplificare le relazioni tra il Servizio Sociale territoriale ove risiede il minore in difficoltà e quello del Municipio della famiglia idonea o affidataria, prima, durante e dopo l'adozione del provvedimento di affidamento;*

il supporto ai Servizi Sociali municipali coinvolti, nello svolgimento di ogni fase dell'affidamento familiare (Regolamento comunale per l'istituto dell'affidamento familiare dei minori. deliberazione n. 54/2008).

Le Unità Interdistrettuali Minori - U.I.M.

I Rappresentati dei Servizi Sociali municipali, della Asl (TSRMEE) e del Centro per l'Affidamento e L'Adozione di Roma capitale (ex Pollicino) fanno parte, in ragione dei quadranti territoriali di riferimento, delle Unità Interdistrettuali Minori (U.I.M.) che rappresentano una modalità organizzativa di raccordo tra Servizi. A loro sono affidate le seguenti attività:

*favorire spazi di riflessione e di iniziativa sui temi dell'affidamento;
collegare le iniziative, sia di quadrante che di singoli Municipi, sui temi dell'affidamento promosse attraverso il Centro Pollicino;
consentire il confronto multidisciplinare sui casi di affidamento in corso, con conseguenti proposte operative.*

Il Servizio Sociale

Il Servizio Sociale municipale, nel rispetto di quanto disposto dalla L. 328/2000 in merito all'integrazione socio-sanitaria e Servizi Sociali, ha la titolarità del progetto di affidamento o di collocamento giudiziale. Deve avere al suo interno un referente per le procedure di affidamento (Servizio Affidi) ed è tenuto ad occuparsi dello svolgimento delle attività preparatorie, ad elaborare il progetto di affidamento coinvolgendo tutte le parti in causa, ad accompagnare l'incontro tra il minore e la famiglia affidataria, ad attuare i provvedimenti amministrativi ed infine a controllare e a vigilare durante l'affidamento.

I controlli pubblici nella materia degli affidamenti, da parte dei Servizi locali, sono lo strumento indispensabile per garantire al bambino collocazioni in ambienti adeguati e soprattutto per valutare i tempi necessari alla risoluzione delle problematiche che ne hanno reso indispensabile l'allontanamento temporaneo dalla famiglia d'origine. I Servizi Sociali nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del Giudice ovvero secondo le necessità del caso, devono svolgere opera di sostegno educativo e psicologico, agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro del minore nella stessa secondo le modalità più idonee.

Perciò la legge affida al Servizio Sociale, il compito di elaborare un programma di assistenza, cui si accompagna sia il dovere di riferire senza indugio al Giudice tutelare o al Tribunale per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza, sia l'obbligo di presentare agli stessi una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua ulteriore presumibile durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

E' necessario che gli operatori aiutino la famiglia affidataria specialmente per quanto riguarda la corretta impostazione dei rapporti con il bambino e i suoi genitori.

Le famiglie affidatarie a loro volta devono collaborare con i Servizi assistenziali impostando un dialogo costruttivo. Spetta al Servizio Sociale del Municipio titolare della procedura anche l'erogazione del contributo alle famiglie o persone affidatarie, eccetto per i casi eccezionali in cui il Dipartimento Promozione Servizi Sociali e della Salute provvede direttamente alla realizzazione del progetto.

Servizio Sociale di Roma Capitale – Municipio Roma 10 - Segreteria Gil
via Passeroni 22/24, 00122 Roma. Tel. 06.69613666

Le Associazioni

La legge prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, soggetti incaricati di porre in atto interventi di prevenzione di sensibilizzazione e di formazione, possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato operanti in questo settore.

In particolare tali associazioni possono collaborare per promuovere iniziative di formazione dell'opinione pubblica (campagne pubblicitarie) sull'affidamento e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare e quindi corsi di preparazione e aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento i minori. Anche i Servizi Sociali per svolgere la loro opera si possono avvalere delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera di associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

Nel Municipio 10 di Roma Capitale per le prime informazioni ci si può rivolgere anche alla Casetta di Rita, via Carlo del Greco 81, 00122 Roma. Tel 06.86.97.50.11
E-mail casetta@centroperlavita.it

CENTRO PER LA VITA DI OSTIA

Art. 3 dello Statuto:

l'Associazione ha lo scopo primario di formare e promuovere una cultura della vita sul territorio.

A tale fine si propone di:

promuovere e favorire l'informazione sul valore della vita, l'educazione alla vita in tutti i suoi aspetti e gestire servizi specifici di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità;

promuovere, organizzare e dirigere, nell'ottica della prevenzione, le iniziative necessarie per assicurare la tutela e l'assistenza alle vittime dell'usura e del racket.

CHI SIAMO E IL NOSTRO SOGNO

Il Centro per la Vita di Ostia è un'associazione di volontariato, nata nel 1988 nell'ambito della XXVI Prefettura Diocesana di Roma che, sin dal suo inizio, ha coltivato il sogno di poter contribuire alla realizzazione di una comunità in cui nessuno sia solo ed ogni vita possa essere accolta ed aiutata ad esprimersi con amore, gratitudine e gioia.

I volontari, conquistati da questa idea, hanno sempre cercato di trasmettere la consapevolezza che la vita, ogni vita, è comunque bella e degna di essere vissuta oltre che una ricchezza per tutto il mondo: la vita non ha diversità di colore, di sesso, di cultura, di religione, di censo, essa ha lo stesso immenso valore per ognuno.

I destinatari

Una grande fede nella vita e gratitudine per ogni sua espressione, illumina il Centro e coloro che ne fanno parte si sono proposti di operare nel Municipio 10 di Roma Capitale in favore di:

giovani famiglie,
madri sole con minori da zero a tre anni,
genitori di figli tossicodipendenti,
persone a rischio di usura.

Le finalità

I bisogni evidenziati nelle nostre comunità, soprattutto legati alla solitudine, alla debolezza dei legami familiari ed amicali ed al rischio, per molte famiglie, di non sentirsi in grado di accogliere l'arrivo di una nuova vita, hanno indirizzato l'operatività del Centro verso

la promozione della cultura della vita nella condivisione e diffusione della carità, della giustizia e della legalità,
l'accompagnamento delle giovani famiglie nell'accoglienza dei figli,
la diffusione della cultura dell'affidamento e dell'adozione nella convinzione che ogni bambino ha diritto sempre ad una famiglia,
la promozione di una rete di solidarietà familiare per superare la solitudine attualmente causa di tanti disagi e per favorire l'integrazione sociale di famiglie migranti.

I Servizi ed i contatti

Concretamente per realizzare questo, i volontari, fino ad ora, si sono impegnati nelle seguenti attività:

Segreteria e amministrazione

Martedì e Venerdì ore 17.00 - 19.00

telefono/fax 06.56.33.76.56;

e-mail centroperlavita@tiscali.it

Sito www.centroperlavita.it

Centro di Ascolto

Ascolto e condivisione dei problemi che possono sorgere nell'accoglienza di una nuova vita; fornitura, secondo la disponibilità, dei generi di prima necessità per neonati in situazioni familiari di grave disagio economico.

Accoglienza e primo ascolto 1° e 3° lunedì di ogni mese; ascolto e distribuzione lunedì e martedì ore 9.00 - 11.00; giovedì ore 16.30 - 18.30, telefono 06.56.33.76.56

Affidamento a distanza sul territorio

Contributo economico per aiutare una madre, residente nel Municipio Roma 10 e con grave disagio socio-economico, ad accogliere e ad avere cura del figlio.

Con appuntamento, telefono 06.56.33.76.56

Casetta di Rita (Ritroviamoci Insieme Tra famiglie Amiche)

Sportello di ascolto per famiglie; segretariato sociale relativamente ai Servizi per famiglie; consulenze psicologiche, pedagogiche e legali; sensibilizzazione all'adozione e all'affidamento e al sostegno familiare; cineforum per la socializzazione e l'integrazione delle varie culture presenti sul territorio; dopo scuola per bambini; incontri di formazione teorici-pratici per genitori e volontari.

Lunedì ore 9.00 - 11.00 e giovedì ore 16.30 - 18.30, telefono 06.86.97.50.11

e-mail casetta@centroperlavita.it

Centro di ascolto "In Dialogo"

Accoglienza e ascolto per problemi relativi alla tossicodipendenza, prevenzione della tossicodipendenza.

Lunedì e sabato ore 18.00 - 19.00

Cell. 333.30.80.891 24/24H

Sportello di aiuto per la prevenzione dell'usura

Telefono 06-56.34.01.25 dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00

e-mail prevenzioneusura13@libero.it

Tutti i servizi sono gratuiti

Se ami la vita, la “tua” vita, non puoi non amarla anche laddove, per esprimersi in tutta la sua bellezza, essa ha bisogno del tuo aiuto.

il centro per la vita ti aiuta ad aiutare la vita!

Se vuoi, è possibile sostenere le attività del Centro per la Vita di Ostia:

1. divenendo volontario/a,
2. con versamenti su c/c postale (n. 51573004 IBAN IT 43 D 07601 03200000051573004) o bancario (CREDITO COOPERATIVO – Ag. 31 – IBAN IT 21 I 08327 03231 000000004157) intestati al Centro per la Vita di Ostia. Tali donazioni sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi,
3. destinando il 5 per mille dell'IRPEF a tuo carico in sede di dichiarazione dei redditi. Basta apporre la propria firma e indicare il nostro C.F. (08564040585) nel primo riquadro (in alto a sinistra) del mod. 730-1bis o nel retro del frontespizio di UNICO o, se sei un contribuente esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, nell'apposito mod. CUD.

LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE

*Flora Tramontana**

L'adozione e l'affidamento familiare, non si realizzano lungo vie solitarie ed esclusivamente "private", ma nascono, si sviluppano e si mantengono in vita grazie al concorso di tutti, sono cioè un atto "comunitario". Con passione abbiamo cercato di comunicare la complessità ma anche la bellezza e ricchezza di tali percorsi, sempre vari e singolari, pur nella loro regolamentazione giuridica, nella speranza di essere "contagiosi" e di trovare tanti compagni di viaggio.

Ogni famiglia, ogni bambino, bambina o adolescente, ogni famiglia adottiva, ogni affidatario, sono portatori di problemi e risorse che, se messi nel circolo dell'amore e della giustizia, aprono vie altrimenti non percorribili. Amore e giustizia, parole spesso abusate o usate con superficialità, eppure ci sembra che non ce ne siano altre così adatte a caratterizzare il sentimento che ruota attorno all'adozione e all'affidamento: amore per l'altro, attenzione ai suoi bisogni, gratuità nell'impegno, coraggio e accettazione consapevole del rischio, sempre presente in ogni relazione, ma anche senso grande di giustizia che nasce dall'incontro tra la traboccante ricchezza dell'animo umano e il bisogno di chi, per disavventura, è mancante delle più elementari condizioni per realizzare se stesso.

Adottare un bambino o una bambina in stato di abbandono, oppure, nel caso dell'affidamento, permettere loro di vivere in un ambiente familiare adeguato fino al momento in cui la famiglia di origine non abbia recuperato le risorse genitoriali, è per noi rendere loro amore e giustizia offrendo gratuitamente ciò che la vita, spesso a caro prezzo, ha tolto.

L'affidamento non è però l'unica strada per partecipare alla realizzazione di una comunità accogliente in cui bambini, altrimenti deprivati, possano avere le medesime occasioni favorevoli di crescita di altri. La solidarietà familiare è un mondo molto vasto e tanto pieno di opportunità quante sono le necessità che si manifestano. Basta avere occhi per vedere e un cuore per capire e subito si avvia un movimento che si concretizza in specifiche azioni di aiuto.

Lo Stato Italiano, gli Enti locali, pubblici e privati, prevedono che si mettano in campo aiuti adeguati alle famiglie per la tutela dell'infanzia e solo quando ciò non è possibile, si può far ricorso all'adozione, in caso di stato di abbandono del minore, o all'affidamento in presenza di difficoltà superabili da parte della famiglia.

Il Centro per la Vita da quasi 25 anni, attraverso i suoi volontari che gratuitamente si mettono al servizio della vita, sostiene le famiglie in difficoltà e i bambini con azioni semplici, quotidiane che vanno incontro alle necessità semplici e quotidiane di tante mamme. Chiunque può venirci a trovare ed impegnarsi con noi per contribuire a far sì che la nostra comunità territoriale mostri sempre di più il suo volto solidale ed accogliente.

** Ex Direttore del Centro per la Vita di Ostia*

CASSETTA DI RITA (Ritroviamoci Insieme Tra famiglie Amiche)

*Sabrina Persichini**

Casetta di Rita nasce dall'esperienza del Centro per la Vita di Ostia nell'ambito del sostegno alla genitorialità.

Si rivolge a famiglie con minori con l'obiettivo di affiancare i genitori nel percorso di crescita dei propri figli, supportandoli sia in termini pratici sia psicologici.

Nel corso degli anni la struttura della famiglia è cambiata così come è cambiato il tessuto sociale nel quale è inserita.

Alla tradizionale forma di famiglia si sono affiancate le famiglie monoparentali, le famiglie ricostituite, le famiglie miste, ma quale che sia la sua forma, è chiamata a svolgere funzioni complesse come complesse appaiono le esigenze che si trova ad affrontare. Le donne, in particolare, sono impegnate a svolgere funzioni molteplici, sia in casa, avendo mantenuto un ruolo chiave all'interno del sistema familiare in termini di educazione e accudimento dei figli, sia fuori casa, essendo molto spesso delle lavoratrici. La complessità degli impegni, la carenza di sostegni sociali, la labilità dei legami affettivi, rendono difficile la gestione del quotidiano a molte famiglie che troppo spesso si trovano sole ad affrontare le delicate fasi di crescita dei figli, in assenza di reti familiari e sociali sufficienti ed adeguate.

La Casetta di Rita vuole favorire un clima di solidarietà tra le famiglie, potendo costituire ognuna una risorsa per l'altra. Realizzando così una rete che non faccia sentire nessuno completamente solo di fronte al delicato compito di crescere i figli. Perché ogni famiglia dispone di limiti e di risorse, risorse che talvolta sembrano congelate mentre i limiti appaiono handicap insormontabili.

E' l'interazione con gli altri a renderne possibile il superamento, attraverso un gioco di compensazione dei limiti e potenziamento delle capacità.

"La vita è come il pellegrinaggio di uno zoppo sulle spalle di un cieco, entrambi compiono un cammino che nessuno dei due potrebbe mai fare da solo" (S. Kopp).

La Casetta di Rita è organizzata in tre aree di intervento

Centro di Ascolto: accoglienza, ascolto e analisi dei problemi; orientamento alle famiglie sui Servizi territoriali; informazioni sull'adozione e sull'affidamento.

Sensibilizzazione all'affidamento familiare: incontri di sensibilizzazione all'affidamento istituzionale e al sostegno familiare; pubblicazione di materiale divulgativo sul tema.

Solidarietà Familiare: affiancamento ai genitori in alcune attività quotidiane; socializzazione madri/bambini; doposcuola; incontri a tema; cineforum multiculturale.

**Psicologa-psicoterapeuta coordinatrice Casetta di Rita*

CASSETTA DI RITA E L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

*Isabella Minerva**

Noi volontari abbiamo dato una decisiva svolta alle attività a sostegno della famiglia, tra cui la sensibilizzazione, l'informazione e l'orientamento all'affidamento familiare. Questo grazie anche alla nascita del nuovo servizio del Centro per la Vita: Casetta di Rita. Per costruire una vera e propria cultura dell'affidamento familiare abbiamo pensato di realizzare alcune iniziative che ci hanno portato a maturare l'idea che fosse sempre più necessario offrire una "guida" alle famiglie che potesse accompagnarle nel mondo, ancora poco conosciuto, dell'affidamento, facilitando un percorso di approfondimento e sensibilizzando allo stesso tempo la comunità territoriale.

Ci piace ricordare l'incontro con Bruno e Rosalba, coppia di genitori affidatari, che hanno voluto portare la loro esperienza fino a noi. Rosalba e Bruno arrivano dalla Sicilia con un bagaglio pieno di emozioni e di storie da raccontare.

Sono diversi anni che girano l'Italia con il loro Camper pieno di amore: sono i figli, raccontano, che portano la testimonianza del loro impegno verso un gesto così immensamente ricco d'amore, un amore che viene "dato" ma anche un amore che viene "ricevuto".

La loro bellissima storia è stata scritta a quattro mani ed oggi possiamo leggere le loro avventure, lasciateci passare questa parola, in un prezioso libro che nel titolo racchiude il senso che hanno voluto dare alla loro vita: "Un camper XXL. Viaggio di una famiglia sovrabbondante nell'amore". Scorrendolo, attraversandolo, non si può non riflettere su un significato profondo, il significato dell'accoglienza, che ci pone una domanda fondamentale: "i figli degli altri hanno forse meno diritti dei nostri?" Il racconto di storie di persone che hanno fatto dell'accoglienza il proprio stile di vita vuole contribuire alla sensibilizzazione su un tema così importante, nonché a rimuoverne i pregiudizi: l'amore e la felicità che dona un bambino è il miglior investimento che si possa fare, e questo amore è l'unico che resiste al tempo e che nel tempo non si esaurisce ma si moltiplica.

In quella nostra Giornata di sensibilizzazione all'Affidamento e all'Adozione tenutasi nell'ambito della IV Festa del libro e della lettura di Ostia, ideata dall'Associazione Clemente Riva, presso la parrocchia di S. Monica, tra gli ospiti sono intervenuti i Servizi Sociali del Municipio Roma 10 con il libro "Alchimia di un incontro. Viaggio nell'universo adozioni", un importante scritto in cui si racconta il cammino di tutte quelle coppie che si sono avvicinate a questo percorso di vita.

Dalle nostre esperienze sono nati nuovi progetti, nella consapevolezza che dell'affidamento ancora non si conosca bene lo spirito e lo scopo; abbiamo constatato infatti, come spesso questo istituto venga confuso con l'adozione. Per tale motivo abbiamo pensato ad altre iniziative, come la realizzazione di un fumetto e di uno spot audio visivo nella convinzione che la loro distribuzione e divulgazione possa svolgere una preziosa funzione sociale e veicolare questo importante messaggio di solidarietà.

Un altro appuntamento significativo è stato la proiezione, nel Cinema Teatro San Timoteo di Casalpalocco, del film “Salvatore - Questa è la vita”, ispirato ad una storia vera. Questo appuntamento ha avuto un’enorme risonanza emotiva, anche grazie all’intervento del regista Gian Paolo Cugno che ci ha regalato la sua esperienza nel trattare argomenti così delicati: il cinema afferma il regista, nella divulgazione di una cultura dell’affidamento familiare, può essere più diretto ed immediato rispetto a mille parole.

Tra i nostri progetti ci sono incontri per far conoscere le diverse forme di affidamento familiare ed approfondire gli aspetti più delicati di questa esperienza. Tali iniziative, con la presenza e l’intervento dei Servizi Sociali del Municipio Roma 10, delle associazioni di volontariato, dei membri delle famiglie naturali e affidatarie, costituiranno un momento per incrementare la rete di scambi ma anche per dare supporto a tutte quelle famiglie che ogni giorno si confrontano con le problematiche dell’essere genitore.

Tra i nostri sogni c’è quello di realizzare spettacoli teatrali sulla tematica dei diritti dei bambini e dell’affidamento familiare con le scuole del territorio. Pensiamo che i laboratori e gli spettacoli teatrali potrebbero essere lo strumento per stimolare e far riflettere sulle tematiche dell’accoglienza e della condivisione. In quest’ottica l’espressione teatrale diventa supporto alle attività educative e formative.

E’ doveroso ricordare che tutto il lavoro, fino ad ora svolto, è il frutto dell’amore dei volontari: spinti dagli stessi ideali e da spirito solidaristico, essi permettono e contribuiscono con la loro esperienza e con il loro entusiasmo alla realizzazione di queste importanti iniziative.

**Psicologa, coordinatrice area sensibilizzazione affidamento familiare - Casetta di Rita*

APPENDICE

Riferimenti normativi

L. 4 maggio 1983, n. 184

L. 31 dicembre 1998, n. 476

L. 28 marzo 2001, n. 149 "Diritto del minore ad una famiglia"

L. 19 ottobre 2015, n. 173 " Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare".

L. 8.3.2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Circolare INPS n. 109/2000-06-30

Circolare INPS n. 16 del 4 febbraio 2008

Testo coordinato degli articoli della L. 1204/1971, modificati dalla L. 53/2000, come da allegato alla circolare INPS n. 109/2000

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione fatta a L'Aja il 29 maggio 1993

<http://www.commissioneadozioni.it/media/13216/aja93.pdf>

Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con L. 31 dicembre 1998, n.476 (Circolare 30 ottobre 2000)

<http://www.commissioneadozioni.it/media/13231/aja98.pdf>

Regolamento comunale per l'istituto dell'affidamento familiare dei minori.

Deliberazione n. 54/2008

Testi consigliati

Paradiso L., *Prepararsi all'adozione*, Ed. Unicopli, Milano, 2015, (1999, 2002)

Paradiso L., *Raccontarsi l'adozione*, Ed. Armando, Roma , 2004

Paradiso L., *Raccontarsi l'adozione. Le parole, le storie, i laboratori per raccontare l'adozione*, Ed. KDP, 2015

Paradiso L., *Nonni adottivi. L'adozione raccontata ai nonni*, Ed. Unicopli, Milano, 2015

Paradiso L., *Parenting adottivo. Funzioni, stili e competenze genitoriali adottive*, Ed. Tangram edizioni scientifiche, 2015c

Bramanti D., Rosnati R., *Il patto adottivo. L'adozione internazionale di fronte alla sfida dell'adolescenza*, Ed. F. Angeli, Milano, 2001

Bruni C., Ferraro U., *Tra due famiglie. I minori dall'abbandono all'affidamento familiare*, Ed. F. Angeli, Milano, 2006

Calstelfranchi L., Persichetti R., *Crescere insieme. I protagonisti del processo adottivo*, Ed. Armando Editore, Roma, 1989

CAM - Centro ausiliario per i problemi minorili, *Storie in cerchio. Riflessione sui gruppi di famiglie affidatarie*, Ed. F. Angeli, Milano, 2007

Cattabeni G., *Un figlio venuto da lontano. Adozione e affidamento*, Ed. San Paolo 2005

Causarano F., Monopoli B., Rizzo A., Trova F., *L'alchimia di un incontro. Viaggio nell'universo adozioni*, Ed. Sviluppo Locale Edizioni, 2008

Cavallo M., *Adozioni dietro le quinte*; Ed. F. Angeli, Milano, 1995

Crisma M., *Affrontare l'adozione strumenti per operatori e genitori*, Ed. McGraw-Hill, 2004

D'Andrea A., *I tempi dell'attesa. Come vivono l'attesa dell'adozione il bambino, la coppia e gli operatori*, Ed. F. Angeli/Self-help, Milano, 2000

De Luca B., Gentile R., *Un Camper XXL. Viaggio di una famiglia sovrabbondante... nell'amore*, Ed. Sempre Comunicazione, 2010

Dell'Antonio R., *Bambini di colore in affidamento e in adozione*, Ed. Cortina, 1994

Fadiga L., *L'adozione*, Ed. Il Mulino, Bologna, 1999

Farri Monaco M., Castellani P. P., *Il figlio del desiderio. Quale genitore per l'adozione*, Ed. Bollati Boringhieri, Milano, 1994

Forcolin C., *Mamma non mamma*, Ed. Marsilio, 2007

Giorgi S., *L'aeroporto delle cicogne*, Ed. Magi, 2008

Grana D., *Impariamo a conoscere l'affidamento dei minori. Buone prassi per l'accoglienza*, Ed. Del Cerro, 2005

Greco O., Ranieri S., Rosnati R., *Il percorso della famiglia adottiva. Strumenti per l'ascolto e l'accompagnamento*, Ed. Unicopli, Milano, 2003

Guarnieri C., *Ho imparato a chiamarti figlio. Storie di incontri, amicizie, famiglie*, Ed. Cantagalli, 2009

Martini V., *Una famiglia per ogni bambino. Famiglie accoglienti ed affidamento*, Ed. San Paolo, 2000

Miliotti A. G., *Adozione: le nuove regole. Come affrontare meglio il "viaggio" dell'adozione*, Ed. F. Angeli/Le Comete, Milano, 2002

Miliotti A. G., *Mamma di pancia, mamma di cuore*, Ed. Scienza, Trieste, 2003

Miliotti A.G., *L'adozione oggi: un obiettivo raggiungibile*, F. Angeli, Milano, 2003

Oliviero A., Ferraris., *Il cammino dell'adozione*, Ed. Rizzoli, Milano, 2002

Oneroso F., Lionetti P., *Il Percorso adottivo problematiche psicologiche*, Ed. Liguori, 2003

Persiani M., *Alla scoperta della genitorialità. Diario di un viaggio*, Ed. Casa Betania, Roma, 2004

Ricci S. e Spataro C., *Una famiglia anche per me*, Ed. Erickson, 2006

Santi G., *Adozione e sistema familiare: strumenti e tecniche di valutazione*, Ed. Giuffrè, Varese, 1984

Gli autori

Ci è piaciuto pensare la guida come una composizione armonica in cui più voci potessero portare il loro contributo. Gli autori sono perciò diversi. Ognuno ha messo a disposizione la propria competenza e con professionalità si è impegnato in un lavoro di équipe.

Servizio Sociale del Municipio Roma 10 – II° Liv. GIL Minori e Famiglia
Francesca Trova, Monica Pellegrini, Antonella Sebastianelli, Nella Rizzo, Patrizia Carboni e Barbara Monopoli

Osservatorio sul Sociale del Municipio Roma 10
Luca Di Censi

Centro per la Vita di Ostia
Isabella Minerva, Elena Ludovisi, Flora Tramontana, Cristina La Prova, Federico Lipera e Nicoletta Guelfi.

Ringraziamenti

Il primo grande ringraziamento va a tutti i volontari che, giorno dopo giorno, con impegno ed entusiasmo, in questo piccolo pezzo di terra che è la nostra comunità di Ostia, facilitano la solidarietà familiare, culla e custodia dell'adozione e dell'affido. Grazie di cuore a Paolo Masini, Consigliere di Roma Capitale, per il supporto che ci ha dato. Grazie anche alla Dott.ssa Emanuela Bisanzio, Direttore del Municipio 10 di Roma, all'Assessore delle Politiche Sociali del Municipio 10 di Roma, Ludovico Pace, a tutto il Servizio Sociale e all'Osservatorio di via Passeroni.

Un ringraziamento particolare a Monica Schneider Graziosi per i suoi preziosi consigli e a Tommaso Molinari per la sua collaborazione e supervisione editoriale.

Grazie infine a tutti coloro che hanno contribuito alla stesura della guida cimentandosi nella ricerca e nel confronto reciproco con pazienza e determinazione.

Bibliografia e siti

Paradiso L., *Prepararsi all'adozione*, Ed. Unicopli, Milano, 2015, (1999, 2002)

Paradiso L., *Raccontarsi l'adozione*, Ed. Armando, Roma, 2004

Paradiso L., *Raccontarsi l'adozione. Le parole, le storie, i laboratori per raccontare l'adozione*, Ed. KDP, 2015

Paradiso L., *Nonni adottivi. L'adozione raccontata ai nonni*, Ed. Unicopli, Milano, 2015

Paradiso L., *Parenting adottivo. Funzioni, stili e competenze genitoriali adottive*, Ed. Tangram edizioni scientifiche, 2015c

Causarano F., Monopoli B., Rizzo A., Trova F., *L'alchimia di un incontro. Viaggio*

nell'universo adozioni, Ed. Sviluppo Locale Edizioni, 2008

Crisma M., *Affrontare l'adozione strumenti per operatori e genitori*, Ed. McGraw-Hill, 2004.

D'Andrea A., *I tempi dell'attesa. Come vivono l'attesa dell'adozione il bambino, la coppia e gli operatori*, Ed. F. Angeli/Self-Help, Milano, 2000

Grana D., *Impariamo a conoscere l'affidamento dei minori. Buone prassi per l'accoglienza*, Ed. Del Cerro, 2005

www.adozionepercorsi.it

www.lazioadozioni.it

www.101professionisti.it/guide/diritto_minorile/adozione.aspx

www.adozioneinternazionale.net

www.commissioneadozioni.it

www.tribunaledeiminori.it/adozione

www.adozione.net

www.minoriefamiglia.it

www.giustiziaminorile.it

www.comune.roma.it

www.altalex.com

www.quotidianogiuridico.it

INDICE

PERCHÈ QUESTA GUIDA - <i>Francesca Trova</i>	5
CONOSCERE PER AMARE - <i>don Francesco De Donno</i>	6
MATERNITÀ E PATERNITÀ ... PERCORSO E PERCORSI - <i>Flora Tramontana</i>	7

ADOZIONE

COS'È

Normativa	10
Presupposti e finalità	
Accoglienza	
L'aspetto sociale dell'adozione	

LE DIVERSE TIPOLOGIE

Adozione nazionale	13
Adozione internazionale	
Adozione in casi particolari	

CHI PUÒ ADOTTARE

A CHI RIVOLGERSI

Il Tribunale per i Minorenni	19
Call Center	
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute	
Il Centro per l'Affidamento e l'Adozione di Roma Capitale (ex Pollicino)	
Servizi Sociali municipali - G.I.L. Adozioni	
Sportello Adozioni Municipio Roma 10	
Casetta di Rita	
Centro Famiglie "Stella Polare"	
Commissione Adozioni Internazionali (C.A.I.)	
Enti Autorizzati	

IL PERCORSO DELL'ADOZIONE

Adozione nazionale	25
Adozione internazionale	
Fase 1 - orientamento-informazione	
Fase 2 - decisione ad adottare	
Fase 3 - raccolta degli elementi conoscitivi	
Fase 4 - l'attesa	
Fase 5 - abbinamento e adozione: l'incontro	
Fase 6 - post-adozione	

UN PERCORSO DIVERSO NEL MUNICIPIO 10 DI ROMA CAPITALE	32
TESTIMONIANZE	36
L'uovo e il suo pulcino	
Storia di una famiglia	
DOMANDE E RISPOSTE	38
AFFIDAMENTO	41
UN PERCORSO POSSIBILE - <i>Flora Tramontana</i>	42
L'AFFIDAMENTO FAMILIARE NEL X MUNICIPIO - <i>Luca Di Censi</i>	44
UNA FAMIGLIA 'SUSSIDIARIA'	46
Presupposto e finalità	
LE DIVERSE TIPOLOGIE DELL'AFFIDAMENTO	46
Consensuale	
Giudiziale	
Eterofamiliare o Intrafamiliare	
Tempo pieno o part time	
LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE	48
Temporaneità	
Mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine	
Il supporto al minore, alla sua famiglia e alla famiglia affidataria	
I PROTAGONISTI	49
Gli affidatari	
La famiglia di origine	
Il minore	
IL PERCORSO DEGLI AFFIDATARI	52
Informazione	
Formazione	
Attesa	
Avvio dell'affidamento	
Sostegno	
Conclusione dell'affidamento	
TESTIMONIANZE	54
DOMANDE E RISPOSTE	55
INFORMAZIONI PRATICHE	57
Regolamento	
Contributo mensile	
Rimborso spese agli affidatari	
Assicurazione	

Assegni familiari
 Detrazione d'imposta
 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari
 Congedo di maternità
 Congedo di paternità
 Congedo parentale
 Iscrizione anagrafica del minore
 Assistenza sanitaria
 Scuola
 Espatrio

RIFERIMENTI

61

Dipartimento Promozionale Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale
 Il Centro per l'Affidamento e l'Adozione di Roma Capitale (ex Pollicino)
 Le unità Interdistrettuali Minori - U.I.M.
 Il Servizio Sociale
 Le Associazioni

CENTRO PER LA VITA DI OSTIA

64

CHI SIAMO E IL NOSTRO SOGNO

65

I destinatari
 Le finalità
 I servizi ed i contatti

LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE - *Flora Tramontana*

68

CASSETTA DI RITA(Ritroviamoci Insieme Tra famiglie Amiche)-*Sabrina Persichini*

69

CASSETTA DI RITA E L'AFFIDAMENTO FAMILIARE - *Isabella Minerva*

70

APPENDICE

72

Riferimenti normativi
 Testi consigliati
 Gli autori
 Ringraziamenti
 Bibliografia e siti



Il Seme Società Cooperativa Sociale
Ringrazia per averci scelto
ed aver così sostenuto il nostro progetto
di integrazione lavorativa di ragazzi
diversamente abili e non.

CONTENUTI CD ALLEGATO

Enti Autorizzati all'adozione internazionale con sede a Roma e Paesi in cui operano

PARTE I

Enti Autotizzati all'adozione internazionale

Elenco Enti Autorizzati e Paesi in cui operano

Numero delle adozioni effettuate dagli Enti dal 2008 al 2011 e costi

PARTE II

Europa

- Albania - Bielorussia - Bosnia Erzegovina - Bulgaria - Croazia - Federazione Russa
- Kosovo - Lettonia - Lituania - Moldavia - Polonia - Portogallo - Repubblica Ceca
- Ucraina - Ungheria.

Africa

- Benin - Burkina Faso - Burundi - Capo Verde - Ciad - Costa D'avorio - Etiopia
- Gambia- Guinea Bissau - Kenya - Madagascar - Malawi - Mali - Marocco - Nigeria
- Repubblica Democratica del Congo - Senegal - Tanzania - Togo.

America

- Bolivia - Brasile - Cile - Colombia - Costa Rica - Ecuador - El Salvador - Haiti
- Honduras - Messico - Nicaragua - Panama - Perù - Repubblica Dominicana.

Asia

- Armenia - Cambogia - Cina - Filippine - India - Kazakistan - Mongolia - Nepal
- Sri Lanka - Taiwan (Repubblica Di Cina) - Thailandia - Vietnam.

CD ALLEGATO



Il Centro per la Vita di Ostia in collaborazione con i Servizi Sociali del Municipio Roma 10, offre alle famiglie questa “guida all'adozione e all'affidamento”, consapevole di venire incontro a tanti desideri di accoglienza generosa e amorevole.

Con la fiducia che nutriamo negli strumenti della comunicazione speriamo di aver costruito un “ponte” su cui possano passare numerose famiglie perché siano messe in condizione di raggiungere più facilmente luoghi e persone che attendono il loro incontro.

don Francesco De Donno

A cura di



Con il contributo di



ROMA CAPITALE